



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 65 DEL D.LGS. 50/2016
"SOLUZIONI INNOVATIVE PER IL SUPPORTO ALLE DECISIONI CON FUNZIONI
PREDITTIVO/ADATTATIVE PER LA SMART MOBILITY



Versione del 22.06.2022

Partenariato per l'innovazione ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 50/2016
**"SOLUZIONI INNOVATIVE PER IL SUPPORTO ALLE DECISIONI CON
FUNZIONI PREDITTIVO/ADATTATIVE PER LA SMART MOBILITY"**

RISPOSTE AI QUESITI

CIG 922495842A

**INTRODUZIONE**

Il presente documento contiene risposte alle richieste di chiarimento di portata e interesse generale pervenute in merito alla gara in oggetto.

Le richieste di chiarimento sono state classificate per tematica.

Le richieste di chiarimento sono state classificate per tematica.

1.	SULL'OGGETTO DELL'APPALTO
1.1	DOMANDA
	<p><i>Premesso che il disciplinare di gara all'art. 2 OGGETTO DELL'APPALTO E REQUISITI MINIMI SOLUZIONI riporta:</i></p> <p><i>La presente procedura di gara [...] ha ad oggetto l'affidamento di un servizio di ricerca e innovazione per lo sviluppo, nonché l'acquisto e la messa in esercizio di una piattaforma nazionale per la Smart Mobility, ovvero un'infrastruttura digitale composta da una componente di livello nazionale e da componenti di livello locale che collaborano tra loro realizzando strumenti di simulazione [...] strumenti near-real-time [...] una base di conoscenza costantemente alimentata [...] un marketplace per i servizi della mobilità integrata.</i></p> <p>Si chiede conferma che l'operatore economico, per una piena risposta al Fabbisogno Smart, possa prevedere nella sua offerta, già in Fase 1 "Ricerca e Sviluppo", le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sviluppo di nuovi moduli/funzionalità di una soluzione di mercato esistente; - dispiegamento di servizi professionali collegati alla implementazione complessiva della "piattaforma nazionale per la Smart Mobility" es. progettazione, analisi di processo, configurazione, supporto utenti, formazione, messa disposizione di servizi di infrastruttura, sottoscrizioni cloud, licenze; - servizi professionali per rendere disponibili le infrastrutture necessarie es. servizi di data centre, gestione reti, cyber security.
1.1	RISPOSTA
	<p>Si premette che il quesito non attiene ai contenuti della documentazione già pubblicata e relativi alla fase di selezione qualitativa e che quanto verrà inviato ai soggetti che verranno invitati a presentare offerta fornirà indicazioni puntuali in relazione ai contenuti delle attività delle singole fasi di esecuzione.</p> <p>Ciò detto, rifacendosi alla definizione contenuta nel Manuale sulla misura delle attività scientifiche e tecniche - Manuale di Frascati, predisposto dall'OCSE, la ricerca e lo sviluppo (R&S) possono essere definiti come quel complesso di attività creative intraprese in modo sistematico sia per accrescere l'insieme delle conoscenze (ivi comprese quelle relative all'uomo, alla cultura e alla società), sia per utilizzare dette conoscenze per nuove applicazioni.</p> <p>Partendo da tale assunto si evidenzia che le attività di esecuzione dell'appalto, pertanto, dovranno essere condotte secondo il metodo scientifico ed il rigore ad esso correlato. In ragione di ciò non è possibile valutare le attività come elencate senza che siano inserite in un progetto di</p>



	ricerca e innovazione nel cui contesto potranno essere previste ed effettuate fin dalla Fase 1, come individuata nei documenti di gara, qualora funzionali all'attività di ricerca e sviluppo.
1.2	DOMANDA
	Con riferimento all'art. 2 OGGETTO DELL'APPALTO E REQUISIMI MINIMI SOLUZIONI E' corretto desumere che i costi afferenti agli elementi infrastrutturali collegati all'infrastruttura digitale ed i relativi servizi non sono compresi nel valore dell'appalto di gara di cui all'art. 5?
1.2	RISPOSTA
	La realizzazione dell'oggetto dell'appalto non presuppone, nella richiesta della Stazione Appaltante, l'istallazione di nuovi elementi infrastrutturali nelle città che adotteranno la soluzione ed, al contrario, esige che ci si avvalga dell'esistente dovendo permettere l'usabilità della soluzione, nei limiti previsti dai documenti di gara, anche in contesti come quelli delle città di piccole dimensioni. In quest'ottica, tuttavia, è consentito che la soluzione proposta integri lo sviluppo e l'istallazione di nuovi e/o innovativi elementi infrastrutturali che, però, non devono rappresentare un vincolo assoluto per il funzionamento della piattaforma né un costo preponderante nel contesto delle attività dell'appalto o eccessivamente oneroso perché possa essere adottato da altri Enti Locali nella fase successiva a quella condotta con il presente appalto. In ogni caso, il valore dell'appalto è omnicomprensivo, pertanto, il prezzo offerto dovrà includere il costo degli eventuali elementi infrastrutturali, ritenuti indispensabili dall'offerente, all'esecuzione dell'appalto.
1.3	DOMANDA
	Nel primo paragrafo e' menzionato che le soluzioni software innovative frutto dell'esecuzione di questo appalto dovranno essere sviluppate in formato open source. Tale restrizione si applica solo ai dati finali generati tramite algoritmi proprietari dell'azienda appaltante?
1.3	RISPOSTA
	Tutto il codice sviluppato durante l'appalto di innovazione dovrà essere reso disponibile con licenza open-source European Union Public Licence (EUPL) 1.2. Eventuali componenti software preesistenti e necessarie al funzionamento della Soluzione potranno non essere necessariamente open-source, a patto di essere facilmente sostituibili con alternative open-source o con altre componenti proprietarie realizzate da altri fornitori e analoghe dal punto di vista funzionale.
1.4	DOMANDA
	Quali saranno i criteri di attribuzione del progetto?
1.4	RISPOSTA
	Come indicato nel para 6 del Disciplinare di selezione qualitativa, " <i>L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice secondo la seguente ripartizione:</i> - <i>punteggio tecnico massimo di 90 punti;</i> - <i>punteggio economico massimo di 10 punti.</i> " La ripartizione puntuale del punteggio e le ulteriori informazioni saranno fornite agli operatori invitati a presentare offerta con la documentazione che ad essi verrà inviata.
1.5	DOMANDA



	Che tipo di progetto ci sarà richiesto di presentare?
1.5	RISPOSTA
	Come indicato nel Disciplinare di selezione qualitativa la presente procedura è volta all'affidamento di un servizio di ricerca e innovazione per lo sviluppo, nonché l'acquisto e la messa in esercizio di una infrastruttura digitale composta da una componente di livello nazionale e da componenti di livello locale che collaborano tra loro. Ciò avverrà attraverso la presentazione di un'offerta tecnica ed economica per la realizzazione di un progetto di ricerca e innovazione, che dovrà essere eseguito secondo il metodo scientifico ed il rigore ad esso correlato.
2.	SULLA DURATA DELL'APPALTO
2.1	DOMANDA
	Si chiede conferma che la frase "il processo di ricerca e innovazione avrà una durata complessiva non superiore a 24 mesi" ricomprenda entrambe le fasi 1 e 2 descritte nel seguente art. 5 ("Fase 1 Ricerca e Sviluppo"; "Fase 2 Test").
2.1	RISPOSTA
	La durata complessiva di 24 mesi del processo di ricerca ed innovazione comprende l'esecuzione della Fase 1 "Ricerca e Sviluppo" e della Fase 2 "Test", di 12 mesi ciascuna.
3.	SULLE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
3.1	DOMANDA
	Rispetto al divieto di "dialogare con i Soggetti ospitanti" (in particolare con le Amministrazioni delle città che partecipano alla sperimentazione e con le loro partecipate), si prega di precisare cosa si intenda con "dialogare" e di confermare che tale divieto si riferisca esclusivamente agli ambiti ed agli scopi oggetto di questo Bando, ovvero che non costituirebbero pregiudizio eventuali regolari rapporti (anche contrattualizzati) che gli Operatori Economici partecipanti alla gara avessero già avviato in precedenza con i Soggetti ospitanti nel dominio della telematica e della mobilità sostenibile.
3.1	RISPOSTA
	Come espressamente previsto dal Disciplinare, informazioni e chiarimenti di carattere procedurale e tecnico inerenti alla presente procedura possono essere richiesti alla sola Stazione appaltante, nei modi e termini consentiti. Di conseguenza, al fine di evitare effetti distortivi della concorrenza e asimmetrie informative, è vietato il dialogo degli operatori con i Soggetti ospitanti e con le Amministrazioni finanziatrici che abbia ad oggetto la procedura di gara.
3.2	DOMANDA
	Avreste qualche disponibilità per una breve call questa settimana?
3.2	RISPOSTA
	Come espressamente previsto dal Disciplinare, informazioni e chiarimenti di carattere procedurale e tecnico inerenti la presente procedura possono essere richiesti <u>esclusivamente</u> per il tramite dell'apposita funzionalità presente sul Sistema.
4.	SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
4.1	DOMANDA
	Si richiede se è ammesso di partecipare alla selezione qualitativa in forma singola per poi aggregarsi in RTI successivamente alla fase di qualifica.



4.1	RISPOSTA
	Come espressamente indicato nel Disciplinare <i>"Ai sensi dell'art. 65 co. 4 del Codice, solo gli operatori invitati potranno presentare offerta; in merito si rammenta che il partenariato per l'innovazione non rientra tra le procedure per le quali trova applicazione l'art. 48 co. 11 del Codice"</i> . In ragione del combinato disposto delle due norme citate solo gli operatori invitati potranno partecipare alla fase di presentazione delle offerte e lo potranno fare mantenendo la forma, singola o raggruppata, con la quale si sono candidati alla selezione qualitativa; rimangono ferme le eccezioni previste dall'art. 48 del Codice attinenti la modifica della composizione dei RTI.
4.2	DOMANDA
	Siamo a chiedere conferma che i requisiti di capacità economica finanziaria siano da soddisfare tutti mentre quelli di capacità tecnica professionale siano da soddisfare in alternativa.
4.2	RISPOSTA
	I requisiti di cui al para 7.3.2 del Disciplinare devono essere cumulativamente posseduti; i requisiti di cui al para 7.3.3 devono essere posseduti alternativamente.
4.3	DOMANDA
	Per la prima fase serve che venga impostata una forma di partecipazione al fine di soddisfare la richiesta dei requisiti e poi successivamente si possa valutare di variarla (garantendo di mantenere i requisiti soddisfatti inizialmente con la forma di partecipazione proposta inizialmente ed eventualmente valutando di aggiungere nuovi componenti)? Siamo a chiedere conferma che la forma di partecipazione che andremo ad impostare in piattaforma e sulla domanda di partecipazione nella Prima Fase debba essere già la forma definitiva anche per le fasi successive.
4.3	RISPOSTA
	Come espressamente indicato nel Disciplinare <i>"Ai sensi dell'art. 65 co. 4 del Codice, solo gli operatori invitati potranno presentare offerta; in merito si rammenta che il partenariato per l'innovazione non rientra tra le procedure per le quali trova applicazione l'art. 48 co. 11 del Codice"</i> . In ragione del combinato disposto delle due norme citate solo gli operatori invitati potranno partecipare alla fase di presentazione delle offerte e lo potranno fare mantenendo la forma, singola o raggruppata e la composizione di quest'ultima, con la quale si sono candidati alla selezione qualitativa; rimangono ferme le eccezioni previste dall'art. 48 del Codice attinenti la modifica della composizione dei RTI.
4.4	DOMANDA
	In quanto start up, la nostra partecipazione al bando è pertinente?
4.4	RISPOSTA
	I requisiti di partecipazione sono stati modulati al fine di consentire la più ampia partecipazione ed altresì al fine di non creare ostacoli alla partecipazione di PMI e Startup. Il Disciplinare, ad esempio, prevede che: <i>"Ai fini della salvaguardia del principio generale di più ampia partecipazione, il calcolo per la verifica del possesso dei requisiti indicati nel presente Disciplinare va effettuato sugli anni di effettiva esistenza dell'impresa e i bilanci e la documentazione da presentare sono da riferirsi agli anni di effettiva operatività della stessa."</i>
4.5	DOMANDA
	Si chiede di confermare che una società per azioni, che ha la concessione per i servizi di mobilità e trasporto con azionista unico un comune che è tra i "luoghi di esecuzione" dell'appalto, possa partecipare all'appalto in associazione temporanea di impresa o consorzio con altri soggetti.
4.5	RISPOSTA



	Pur non sussistendo un divieto espresso in relazione alla casistica prospettata, in fase di gara dovrà essere valutata la fattispecie concreta al fine di verificare, ai sensi degli artt. 80 comma 5 e 42 comma 2 del Codice dei Contratti, l'assenza di illecita asimmetria informativa o di conflitto di interessi non altrimenti risolvibile.
4.6	DOMANDA
	<p>Tenendo presente che i singoli dipartimenti hanno uguale partita Iva (quella dell'Università cui appartengono), ma sono dotati di adeguata autonomia economico/amministrativa e decisionale, ed essendo la partecipazione alla gara di ciascuno di essi non soggetta ad atto autorizzativo da parte dell'Organo superiore, si chiede di chiarire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se la documentazione da presentare per la gara vada presentata distintamente da ciascun dipartimento e, in caso affermativo, se dovrà essere sottoscritta secondo quanto per essi previsto dagli ordinamenti interni e dalle procedure interne oppure dallo stesso Organo superiore (il Rettore); • nel caso in cui potessero partecipare i Dipartimenti e non l'Università, altri Dipartimenti della stessa Università potrebbero concorrere sullo stesso bando con altre ATI o si andrebbe in conflitto con l'art. 7 del Disciplinare?
4.6	RISPOSTA
	<p>Si ritiene legittima la partecipazione alla procedura di gara dei singoli Organi di un soggetto pubblico, anche in concorrenza tra loro, qualora siano dotati di adeguata autonomia economico/amministrativa e decisionale, tale da non far essi incorrere nell'impedimento ascrivibile teleologicamente alla situazione di controllo delineata dall'art. 2359 c.c.</p> <p>A titolo meramente esemplificativo, rappresentando il caso delle Università statali e del CNR, tale autonomia è rinvenibile in capo al singolo Dipartimento o Istituto quando la sua partecipazione alla gara non sia soggetta ad atto autorizzativo dell'Organo superiore, pur eventualmente essendo previsto che allo stesso Organo superiore sia dovuta adeguata informazione in merito che assuma, però, valore di mera conoscenza.</p> <p>Di conseguenza, nel caso in cui più Dipartimenti della Stessa Università, dotati della necessaria autonomia, intendano partecipare alla procedura di gara in raggruppamento temporaneo⁷, essi si attingeranno come operatori economici distinti e, pertanto, la documentazione da essi presentata dovrà essere sottoscritta secondo quanto per gli stessi previsto dagli ordinamenti interni che individuano i loro organi di rappresentanza esterna e contrattuale.</p> <p>In ogni caso i documenti a corredo di offerte tra loro concorrenti non potranno essere sottoscritti da un medesimo soggetto persona fisica, neppure in ragione di prassi amministrative interne.</p> <p>Conseguenza di quanto sopra è che anche la sussistenza di eventuali cause di esclusione e dei requisiti richiesti verrà verificata in capo ai singoli Dipartimenti; solo il requisito di cui al para 7.3.1, in ragione dell'unicità della partita IVA, potrà essere dimostrato facendo ricorso all'iscrizione fatta dall'Università di cui il Dipartimento è elemento di organizzazione.</p>
4.7	DOMANDA
	<ul style="list-style-type: none"> - Si chiede di confermare che un operatore qualificatosi singolarmente possa poi partecipare in fase di presentazione offerta sotto forma di RTI. - Si chiede di confermare che, in caso di qualificazione sotto forma di RTI, sia possibile variare la composizione del Raggruppamento nella fase di presentazione offerta, con altre società/RTI già qualificate.
4.7	RISPOSTA
	<p>Come espressamente indicato nel Disciplinare "Ai sensi dell'art. 65 co. 4 del Codice, solo gli operatori invitati potranno presentare offerta; in merito si rammenta che il partenariato per l'innovazione non rientra tra le procedure per le quali trova applicazione l'art. 48 co. 11 del</p>



	<p><i>Codice</i>". In ragione del combinato disposto delle due norme citate solo gli operatori invitati potranno partecipare alla fase di presentazione delle offerte e lo potranno fare mantenendo la forma, singola o raggruppata, con la quale si sono candidati alla selezione qualitativa; rimangono ferme le eccezioni previste dall'art. 48 del Codice attinenti la modifica della composizione dei RTI.</p>
4.8	DOMANDA
	<p>Fermo restando quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 65, co. 4 e art. 48 co. 11 del D.lgs. n. 50/2016, si chiede di voler chiarire quale delle due ipotesi di seguito indicate sia corretta:</p> <p>Ipotesi n. 1) Un'impresa A ed un'impresa B risultano entrambe in possesso dei requisiti richiesti dal Disciplinare e vengono entrambe invitate alla fase di presentazione delle offerte come imprese singole. Alle stesse è dunque consentito riunirsi, nella successiva fase di presentazione delle offerte, in un Raggruppamento Temporaneo di Imprese ("RTI").</p> <p>Ipotesi n. 2) Già al momento della fase di selezione qualitativa, è necessario che l'operatore, che intenda partecipare in RTI, dichiari tale modalità di partecipazione che dovrà rimanere invariata anche nelle successive fasi individuate dal Disciplinare.</p>
4.8	RISPOSTA
	<p>Tra le due distinte ipotesi formulate, la n. 2) risulta essere corretta.</p> <p>Infatti, solo gli operatori invitati potranno partecipare alla fase di presentazione delle offerte e lo potranno fare mantenendo la forma, singola o raggruppata e la composizione di quest'ultima, con la quale si sono candidati alla selezione qualitativa; ovviamente, rimangono ferme le eccezioni previste dall'art. 48 del Codice attinenti la modifica della composizione dei RTI.</p>
5.	SUI REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
5.1	DOMANDA
	<p>Si richiede se è ammessa la partecipazione in ATS alle Università pubbliche non iscritte alla Camera di Commercio, e se è ammessa la partecipazione sia con il ruolo di mandataria o eventualmente solo come mandante, o se vi sono preferenze in tal senso.</p>
5.1	RISPOSTA
	<p>Ai fini della partecipazione alla procedura, è obbligatoria l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, così come previsto al para 7.3.1 del Disciplinare di selezione qualitativa che riprende quanto disposto dal comma 3 dell'art. 83 del Codice dei Contratti, il quale stabilisce: <i>"Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, ..."</i>. Di conseguenza, non è ammessa la partecipazione di soggetti che non risultino iscritti presso il registro tenuto dalla CCIAA.</p>
5.2	DOMANDA
	<p>In merito all'impossibilità di un OE di partecipare alla procedura di qualificazione se non è iscritta alla Camera di Commercio, si fa presente quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Università non è soggetta all'obbligo d'iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Catania in quanto ente pubblico che non ha come fine esclusivo o principale un'attività commerciale (art. 2201 c.c.); • Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 5767 del 21 novembre 2014, si è espresso sulla possibilità delle Università degli Studi di partecipare a pubbliche gare. I Giudici osservano che la giurisprudenza comunitaria afferma che non possono essere escluse a priori le Università



	<p>dai soggetti economici abilitati a partecipare alle gare d'appalto. Il ragionamento seguito dalla Corte di Giustizia Europea si richiama al principio della massima apertura al mercato a tutti gli operatori pubblici e privati, prediligendo un'interpretazione estensiva della nozione di Ente pubblico che includa anche Organismi che non perseguono un principale scopo di lucro, che non hanno una struttura organizzativa d'impresa e che non assicurano una presenza continua sul mercato. Pertanto, il principio da affermare è quello che depone per l'apertura alla concorrenza anche in casi in cui acquisiscano la veste di operatori economici taluni Enti pubblici astrattamente beneficiari di finanziamenti statali, allorché, come nella fattispecie in esame, non vi sia alcuna prova di connessione tra il sostegno pubblico e la partecipazione e l'aggiudicazione di una gara d'appalto. Quanto alla disciplina nazionale, non ci sono norme che precludono la partecipazione a procedure di evidenza pubblica delle Università degli studi. La stessa Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 326/08, nel ribadire il principio dell'intangibilità in via di principio della libertà di iniziativa economica privata degli Enti pubblici, ha evidenziato la necessità di evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali. In tale contesto, come evidenziato dall'Adunanza plenaria con la Sentenza n. 10/11, deve ammettersi che l'Università possa agire quale operatore economico nei confronti di committenti pubblici (o ad essi equiparati ai sensi del Dlgs. n. 163/06) non solo in via diretta, ma anche a mezzo apposita Società quando l'attività sia strettamente strumentale alle finalità istituzionali dell'Ente che sono la ricerca e l'insegnamento, nel senso che giova al progresso della ricerca o dell'insegnamento o procaccia risorse economiche da destinare a ricerca e insegnamento, con esclusione dell'attività lucrativa fine a se stessa. Quindi, nel caso di specie, sulla base dei principi sopra esposti, è legittima la partecipazione dell'Università degli Studi alla gara a procedura aperta in questione.</p> <p>Si chiede quindi di confermare la possibilità per una Università pubblica di poter partecipare alla procedura pur se non iscritta alla CCIAA in quanto ente pubblico e che tale partecipazione è ammessa sia in qualità di mandataria che eventualmente come mandate in ATS.</p>
5.2	RISPOSTA
	<p>Si conferma che la partecipazione alla presente procedura da parte di una Università pubblica è certamente consentita, purché la stessa sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal Disciplinare di selezione qualitativa, non esclusa l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, nel rispetto del principio di par condicio tra tutti i concorrenti.</p>
5.3	DOMANDA
	<p>In riferimento al punto 7.3.1 del "Disciplinare di selezione qualitativa", che richiede che il soggetto sia iscritto ai registri della Camera di Commercio o delle commissioni provinciali per l'artigianato, si chiede conferma che una Università che non sia iscritta in detti registri possa comunque partecipare al bando in quanto la legittimazione giuridica dell'Università stessa discende dalla L. 168/1989 (art. 6) e dal proprio Statuto.</p>
5.3	RISPOSTA
	<p>Ai fini della partecipazione alla procedura, è obbligatoria l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, così come previsto al para 7.3.1 del Disciplinare di selezione qualitativa che riprende quanto disposto dal comma 3 dell'art. 83 del Codice dei Contratti, il quale stabilisce: <i>"Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel</i></p>



	<p><i>registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, ...".</i></p> <p>Di conseguenza, la partecipazione alla presente procedura da parte di una Università pubblica, in quanto operatore economico - al pari di tutti gli altri concorrenti -, è certamente consentita, qualora la stessa sia in possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare di selezione qualitativa nel rispetto del principio di par condicio tra tutti i concorrenti.</p>
6.	SUI REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA
6.1	DOMANDA
	<p><i>Premesso che il disciplinare di gara all'art. "7.3.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA" riporta:</i></p> <p><i>1. Fatturato specifico per servizi di ricerca e sviluppo, riferito a ciascuno dei tre esercizi precedenti, approvati alla data di pubblicazione della presente procedura non inferiore a € 420.000 IVA esclusa.</i></p> <p><i>2. Fatturato specifico per servizi di sviluppo di piattaforme digitali, riferito a ciascuno dei tre esercizi precedenti, approvati alla data di pubblicazione della presente procedura non inferiore a € 420.000 IVA esclusa.</i></p> <p>Si chiede di confermare che, al fine di favorire la più ampia partecipazione nonché la partecipazione di imprese costituite da meno di tre esercizi, si possano soddisfare i requisiti di cui sopra anche dimostrando un fatturato conseguito complessivamente nei tre esercizi precedenti la cui somma ammonti almeno ad € 1.260.000 (€420.000x3).</p>
6.1	RISPOSTA
	<p>La Stazione appaltante ha ritenuto di adottare come strumento di comprova della capacità del candidato il fatturato specifico quale somma di due sotto elementi di bilancio, degli ultimi tre esercizi finanziari approvati, afferenti gli introiti per servizi di ricerca e sviluppo e per servizi di sviluppo di piattaforme digitali.</p> <p>Il Disciplinare prevede che <i>"Ai fini della salvaguardia del principio generale di più ampia partecipazione, il calcolo per la verifica del possesso dei requisiti indicati nel presente Disciplinare va effettuato sugli anni di effettiva esistenza dell'impresa e i bilanci e la documentazione da presentare sono da riferirsi agli anni di effettiva operatività della stessa."</i> e, come disposto dal comma 4 dell'art. 86 del Codice dei Contratti che <i>"... omissis... L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante"</i>.</p> <p>Da tutto ciò appare evidente che l'operatore che abbia operato negli ultimi tre esercizi finanziari precedenti quello in corso all'atto della pubblicazione del bando, che non si avvalga della possibilità di cui all'ultima parte del comma 4 dell'art. 86 del Codice dei Contratti, debba dimostrare necessariamente il requisito richiesto secondo i minimi stabiliti nel Disciplinare, non essendo consentite ulteriori deroghe.</p>
6.2	DOMANDA



	Si chiede di confermare che soddisfi il requisito di cui all'art. "7.3.2. <i>REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA</i> " il conseguimento di un fatturato relativo allo sviluppo di piattaforme digitali, integrate in offerte di servizi, in favore di clienti esterni e/o di società appartenenti al proprio gruppo societario.
6.2	RISPOSTA
	Per la dimostrazione del requisito relativo al fatturato per lo sviluppo di piattaforme digitali rileva l'annotazione nei documenti contabili di tale attività, non rilevando i soggetti nei confronti dei quali la stessa è stata espletata.
6.3	DOMANDA
	<p>Al paragrafo 7.3.4 del disciplinare di selezione qualitativa è indicato che i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.3.2 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso; i requisiti relativi al fatturato specifico devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria".</p> <p>A tal proposito si chiede, in caso di partecipazione in forma di costituendo rti:</p> <p>a) se la mandataria debba possedere in misura maggioritaria entrambi i requisiti relativi al fatturato specifico (fatturato specifico per servizi di ricerca e sviluppo fatturato specifico per servizi di sviluppo di piattaforme digitali) oppure vi sia un ordine priorità rispetto al possesso in misura maggioritaria di uno dei due requisiti indicati;</p> <p>b) se i requisiti di fatturato specifico possano essere soddisfatti anche solo da uno o più componenti il raggruppamento e non necessariamente da tutti i componenti (prevedendo quindi la partecipazione al raggruppamento di imprese mandanti che non contribuiscano nemmeno in misura minoritaria al raggiungimento dei requisiti richiesti);</p> <p>c) in che misura si possa intendere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso (e quindi non da ciascuna delle imprese che costituiscono il raggruppamento) il requisito relativo alle spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 3% per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione come risultanti dall'ultimo bilancio approvato.</p>
6.3	RISPOSTA
	<p>Si premette che la disciplina di gara si applica indifferentemente ai RTI costituiti e costituendi. Il quesito, facendo riferimento ad un fatturato posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria implica, pur non esplicitandolo, che il costituendo RTI, rispetto al quale si valuta la partecipazione, sia di tipo orizzontale; in tale fattispecie la mandataria dovrà possedere in tale misura sia il fatturato per servizi di ricerca e sviluppo che per servizi di sviluppo di piattaforme digitali. È bene ricordare che in caso di RTI verticale il requisito dovrebbe essere posseduto nella sua interezza dalla mandataria.</p> <p>Nel raggruppamento orizzontale, pur non essendo definite dalla lex specialis percentuali minime, i requisiti relativi al fatturato devono essere posseduti in quota parte da tutti gli operatori raggruppati/raggruppandi; nel raggruppamento verticale, fermo restando quanto detto al capoverso precedente, i raggruppati/raggruppandi possono essere anche privi di tale requisito ma non potranno eseguire le parti di servizio che saranno riconducibili ad attività di ricerca e sviluppo e di sviluppo di piattaforme digitali.</p> <p>Inoltre, come indicato nell'incipit del para 7.3.4 i requisiti di cui al precedente 7.3.2, con il chiarimento relativo a quanto concerne la capacità da dimostrare tramite i fatturati specifici</p>



	minimi, devono essere soddisfatti dal RTI nel suo complesso. Ciò implica che per il requisito di cui al capoverso 3 del para 7.3.2 il raggruppamento venga considerato nella sua unicità e, pertanto, il fatturato da prendere a riferimento per individuare la percentuale da applicare per dimostrare il valore delle spese in ricerca e sviluppo, è dato dalla somma dei fatturati delle singole raggruppate o raggruppande. Di conseguenza, il requisito sarà dimostrato sommando la spesa sostenuta dalle stesse considerando il maggiore valore fra costo e valore totale della produzione anche in questo caso risultante dal cumulo del dato iscritto ai singoli bilanci.
6.4	DOMANDA
	I requisiti di cui al punto 7.3.2 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso? I requisiti relativi al fatturato specifico devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria? In merito al requisito di cui in §7.3.2 n.3 "Spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 3% per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione...". Come deve essere soddisfatto da un RTI? E' sufficiente che lo soddisfi la mandataria?
6.4	RISPOSTA
	I requisiti di cui al para 7.3.2, capoversi 1 e 2, devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria del RTI orizzontale. Il requisito di cui al capoverso 3 del para 7.3.2 il raggruppamento venga considerato nella sua unicità e, pertanto, il fatturato da prendere a riferimento per individuare la percentuale da applicare per dimostrare il valore delle spese in ricerca e sviluppo, è dato dalla somma dei fatturati delle singole raggruppate o raggruppande. Di conseguenza, il requisito sarà dimostrato sommando la spesa considerata sostenuta dalle stesse considerando il maggiore valore fra costo e valore totale della produzione anche in questo caso risultante dal cumulo del dato iscritto ai singoli bilanci
6.5	DOMANDA
	Siamo a richiedere come si possa verificare il seguente requisito di capacità economico finanziario (nel caso in cui la forma di partecipazione sia RTI): 3. Spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 3% per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione come risultanti dall'ultimo bilancio approvato e descritte in nota integrativa ad esso, nel caso in cui il fatturato relativo allo stesso anno sia pari o inferiore a € 50.000.000; per fatturati superiori la percentuale P necessaria sarà data dalla formula $P = (50.000.000:F) \times 3$ dove F= valore del fatturato. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questa procedura, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Verrà considerata la somma dei valori posseduti da parte di tutte le mandanti?
6.5	RISPOSTA
	Il requisito di cui al capoverso 3 del para 7.3.2 il raggruppamento verrà considerato nella sua unicità e, pertanto, il fatturato da prendere a riferimento per individuare la percentuale da applicare per dimostrare il valore delle spese in ricerca e sviluppo, è dato dalla somma dei fatturati delle singole raggruppate o raggruppande. Di conseguenza, il requisito sarà dimostrato sommando la spesa sostenuta dalle stesse considerando il maggiore valore fra costo e valore



	totale della produzione anche in questo caso risultante dal cumulo del dato iscritto ai singoli bilanci.
6.6	DOMANDA
	<p>Requisiti di capacità Economica e finanziaria: cosa puo' essere compreso alla voce "fatturato per servizi di ricerca e sviluppo"? I progetti di ricerca sono compresi? Le spese di ricerca interne all'azienda sono comprese?</p> <p>Nel caso in cui si intenda solo fatturato per attività di ricerca conto terzi, come si deve certificare che l'attività svolta sia di ricerca e sviluppo?</p> <p>Requisiti di capacità Economica e finanziaria: cosa puo' essere compreso alla voce "fatturato per servizi di sviluppo di piattaforma digitali"? La realizzazione di un sistema di gestionale realizzato specificatamente per un ente puo' essere considerato? O devono essere considerati solo prodotti realizzati dall'azienda e venduti a scaffale?</p>
6.6	RISPOSTA
	Per la dimostrazione dei requisiti specifici relativi al fatturato per servizi di ricerca e sviluppo e al fatturato per lo sviluppo di piattaforme digitali rileva l'annotazione, fatta come tale, nei documenti contabili.
6.7	DOMANDA
	Relativamente ai requisiti di partecipazione, con particolare riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 7.3.2 a pag. 26 del Disciplinare di selezione qualitativa, si chiede di confermare che non siano previste quote minime di copertura del requisito economico-finanziario per le mandanti in caso di RTI, indipendentemente dalla quota di partecipazione al RTI di tali mandanti. Fermo restando il vincolo che il requisito debba essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria e complessivamente dall'intero RTI.
6.7	RISPOSTA
	<p>Nel raggruppamento orizzontale, pur non essendo definite dalla lex specialis percentuali minime, i requisiti di cui al para 7.3.2, capoversi 1 e 2, relativi al fatturato devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria ed in quota parte da tutti gli operatori raggruppati/raggruppandi; nel raggruppamento verticale il requisito dovrebbe essere posseduto nella sua interezza dalla mandataria, i raggruppati/raggruppandi possono essere anche privi di tale requisito ma non potranno eseguire le parti di servizio che saranno riconducibili ad attività di ricerca e sviluppo e di sviluppo di piattaforme digitali.</p> <p>Infine, per il requisito di cui al capoverso 3 del para 7.3.2 il raggruppamento verrà considerato nella sua unicità e, pertanto, il fatturato da prendere a riferimento per individuare la percentuale da applicare per dimostrare il valore delle spese in ricerca e sviluppo, è dato dalla somma dei fatturati delle singole raggruppate o raggruppande. Di conseguenza, il requisito sarà dimostrato sommando la spesa sostenuta dalle stesse considerando il maggiore valore fra costo e valore totale della produzione anche in questo caso risultante dal cumulo del dato iscritto ai singoli bilanci.</p>
6.8	DOMANDA
	Si chiede di confermare che, ai fini della comprova dei requisiti di cui ai punti 7.3.2 e 7.3.3 sia ammessa la presentazione della relazione finanziaria dell'operatore economico concorrente con espresso riferimento ai requisiti previsti.
6.8	RISPOSTA
	In fase di "Selezione qualitativa" il possesso dei requisiti richiesti dal Disciplinare dovrà essere solo autocertificato, fermo restando la possibilità per la Stazione Appaltante di richiedere, in qualsiasi fase di gara, la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese.



	<p>Per la dimostrazione dei requisiti di cui al para 7.3.2, si ritiene astrattamente che dalla relazione finanziaria si possano evincere elementi utili ai fini della comprova dei requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 del para considerato, nella misura in cui, in allegato, vi siano i bilanci approvati; in ogni caso, l'analisi puntuale della documentazione avverrà in fase di verifica del possesso dei requisiti, pertanto la Stazione appaltante si riserva di richiedere ulteriore documentazione a comprova di quanto dichiarato dall'Operatore economico.</p> <p>Per quanto concerne, poi, la dimostrazione dei requisiti di cui al para 7.3.3, non si ritiene che dalla relazione finanziaria si possa evincere una dimostrazione dei requisiti richiesti.</p>
6.9	DOMANDA
	<p>Si chiede al fine di soddisfare i requisiti di capacità economica e finanziaria riportati al punto 7.3.2 del Disciplinare di gara si possono prendere in considerazione i progetti finanziati (Programma Operativo Regionale - FESR 2014-2020) facendo riferimento ai servizi di ricerca e sviluppo?</p> <p>Di questi ultimi, gli importi da prendere come riferimento sono i contributi ricevuti dagli enti coinvolti (Regione, Ministero, ecc.) piuttosto che l'importo rendicontato (importo di progetto) relativo solo esclusivamente alla propria quota parte (come singolo componente/partner del ATS).</p>
6.9	RISPOSTA
	<p>Per la dimostrazione del requisito relativo ai fatturati specifici di cui ai capoversi 1 e 2 del para 7.3.2, rileva l'annotazione nei documenti contabili dell'attività espletata nei confronti di soggetti terzi quale prestazione di servizio, in quanto la capacità che si intende valutare è quella che è relazionata, in termini economico finanziari, all'operatività sul mercato di riferimento, ragione per la quale non si ritiene possano essere considerati i finanziamenti ottenuti per progetti di ricerca e sviluppo che, quali aiuti di Stato, valutano aspetti ed hanno finalità diverse.</p> <p>Con riferimento alla previsione di cui al capoverso 3. del para 7.3.2, invece, nel ribadire che ai fini della dimostrazione del requisito rileva l'annotazione nei documenti contabili, si ritiene che questa possibilità non sia aprioristicamente esclusa; fermo restando che l'analisi puntuale della documentazione avverrà in fase di verifica del possesso dei requisiti, in ragione della quale la Stazione appaltante si riserva di richiedere, in qualsiasi fase di gara, ulteriore documentazione a comprova di quanto dichiarato dall'Operatore economico.</p>
6.10	DOMANDA
	<p>Con riferimento ai requisiti di cui al punto 7.3.2 del disciplinare di gara "REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA" si chiede di confermare che in caso di partecipazione in costituendo RTI, il requisito sia soddisfatto dal RTI nel suo complesso e che non sia prevista una percentuale minima di possesso del requisito da parte delle mandanti.</p>
6.10	RISPOSTA
	<p>Innanzitutto bisogna operare un distinguo nel caso in cui il costituendo RTI sia di tipo orizzontale o di tipo verticale.</p> <p>Infatti, nel caso in cui il costituendo RTI sia di tipo orizzontale la mandataria dovrà possedere in misura maggioritaria sia il fatturato per servizi di ricerca e sviluppo che per servizi di sviluppo di piattaforme digitali. In caso di RTI verticale, invece, il requisito dovrebbe essere posseduto nella sua interezza dalla mandataria.</p> <p>Nel raggruppamento orizzontale, pur non essendo definite dalla lex specialis percentuali minime, i requisiti relativi al fatturato devono essere posseduti in quota parte da tutti gli operatori raggruppati/raggruppandi; nel raggruppamento verticale, fermo restando quanto detto al</p>



	<p>capoverso precedente, i raggruppati/raggruppandi possono essere anche privi di tale requisito, ma non potranno eseguire le parti di servizio che saranno riconducibili ad attività di ricerca e sviluppo e di sviluppo di piattaforme digitali.</p> <p>Inoltre, per il requisito di cui al capoverso 3 del para 7.3.2 il raggruppamento verrà considerato nella sua unicità e, pertanto, il fatturato da prendere a riferimento per individuare la percentuale da applicare per dimostrare il valore delle spese in ricerca e sviluppo, è dato dalla somma dei fatturati delle singole raggruppate o raggruppande. Di conseguenza, il requisito sarà dimostrato sommando la spesa sostenuta dalle stesse considerando il maggiore valore fra costo e valore totale della produzione anche in questo caso risultante dal cumulo del dato iscritto ai singoli bilanci.</p>
6.11	DOMANDA
	<p>Con riferimento al requisito di cui al punto 7.3.2 puntato 3 del disciplinare di gara "REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA" ossia</p> <p>"Spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 3% per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione come risultanti dall'ultimo bilancio approvato e descritte in nota integrativa ad esso, nel caso in cui il fatturato relativo allo stesso anno sia pari o inferiore a € 50.000.000; per fatturati superiori la percentuale P necessaria sarà data dalla formula $P = (50.000.000:F) \times 3$ dove F= valore del fatturato"</p> <ul style="list-style-type: none"> - si chiede di confermare che in caso di partecipazione in costituendo RTI, il requisito sia soddisfatto dal RTI nel suo complesso e che non sia prevista una percentuale minima per le mandanti e una quota maggioritaria da parte della Mandataria. - si chiede di confermare che in caso di partecipazione in costituendo RTI, il requisito sia soddisfatto dal RTI nel suo complesso e quindi posseduto anche solo da una partecipante al RTI, che potrebbe essere anche una mandante.
6.11	RISPOSTA
	<p>Per il requisito di cui al capoverso 3 del para 7.3.2 il raggruppamento verrà considerato nella sua unicità e, pertanto, il fatturato da prendere a riferimento per individuare la percentuale da applicare per dimostrare il valore delle spese in ricerca e sviluppo, è dato dalla somma dei fatturati delle singole raggruppate o raggruppande. Di conseguenza, il requisito sarà dimostrato sommando la spesa considerata sostenuta dalle stesse considerando il maggiore valore fra costo e valore totale della produzione anche in questo caso risultante dal cumulo del dato iscritto ai singoli bilanci.</p>
6.12	DOMANDA
	<p>Con riferimento al requisito indicato nel disciplinare di gara al par. 7.3.2 – Requisiti di capacità economica e finanziaria – "Fatturato specifico per servizi di ricerca e sviluppo, riferito a ciascuno dei tre esercizi precedenti, approvati alla data di pubblicazione della presente procedura non inferiore a € 420.000 IVA esclusa."</p> <p>si chiede di confermare che possono essere considerati, al fine del rispetto del requisito anche i contributi maturati nell'ambito di progetti co-finanziati a livello nazionale o internazionale che non sono attestati da fatturazioni, ma da rendicontazioni e, nel caso di approvazione, erogazione dei contributi da parte degli enti finanziatori. Ad esempio programmi di ricerca internazionali (H2020, Interreg, CEF, etc.) e nazionali (MISE, Fondi Regionali, ecc")</p>
6.12	RISPOSTA
	<p>Per la dimostrazione del requisito relativo ai fatturati specifici di cui ai capoversi 1 e 2 del para 7.3.2, rileva l'annotazione nei documenti contabili dell'attività espletata nei confronti di soggetti terzi quale prestazione di servizio, in quanto la capacità che si intende valutare è quella che è relazionata, in termini economico finanziari, all'operatività sul mercato di riferimento, ragione</p>

	per la quale non si ritiene possano essere considerati i finanziamenti ottenuti per progetti di ricerca e sviluppo che, quali aiuti di Stato, valutano aspetti ed hanno finalità diverse.
6.13	DOMANDA
	In merito al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al capoverso 1 del paragrafo 7.3.2. del Disciplinare di selezione qualitativa, si chiede di chiarire se è ammessa alla partecipazione un'azienda che nelle proprie fatture, negli anni richiesti dal Disciplinare, non esprime ricavi specifici per servizi di ricerca e sviluppo verso propri clienti, ma che abbia invece erogato servizi per la realizzazione di artefatti (qual a titolo esemplificativo e non esaustivo "prototipi", "proof-of-concept", "trial", ecc.), soprattutto in ambito Digital, tipici delle attività di ricerca e sviluppo, che sono stati oggetto di vendita, e dunque di fattura, al cliente.
6.13	RISPOSTA
	<p>In merito al quesito testé formulato, si precisa che la richiesta di fatturato specifico è inerente i servizi di ricerca e sviluppo.</p> <p>L'aver fornito servizi e/o prodotti, seppur ricollegabili ad attività di ricerca e sviluppo, non integra il requisito richiesto al capoverso 1 del para 7.3.2 ai fini della partecipazione alla presente procedura; astrattamente i servizi descritti sembrano potenzialmente riconducibili al requisito di cui al capoverso 2 del para 7.3.2 del Disciplinare, salvo la verifica del caso concreto.</p> <p>Appare evidente, poi, come i requisiti richiesti nella presente procedura ed in particolare la ripartizione di cui ai primi due capoversi del para 7.3.2 del Disciplinare, siano stati formulati in linea con la ratio e le finalità, trasposte nel dettato normativo, del partenariato per l'innovazione; ed infatti, giova qui ricordare il disposto di cui al comma 9 dell'art. 65 del Codice dei contratti a mente del quale: <i>"Nel selezionare i candidati, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano in particolare i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative."</i></p>
6.14	DOMANDA
	Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria, la lex specialis prevista dal Disciplinare di selezione qualitativa per questo caso stabilisce che: "i requisiti di cui al punto 7.3.2 (ossia i requisiti di capacità economica e finanziaria) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso; i requisiti relativi al fatturato specifico devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria". In apparente contrasto con quanto sopra, nella risposta ai quesiti 6.3 e 6.7, già pubblicati dalla stazione appaltante, si afferma che nel raggruppamento orizzontale, pur non essendo definite dalla lex specialis percentuali minime, i requisiti relativi al fatturato devono essere posseduti in quota parte da tutti gli operatori raggruppati/raggruppandi. Poiché tale risposta appare in contrasto con la lex specialis, si chiede conferma che non è necessario che le mandanti abbiano una quota minima del requisito, che lo stesso possa essere interamente soddisfatto dalla sola Capogruppo per l'intero RTI e che non sia necessaria la corrispondenza tra percentuale dei requisiti di qualificazione posseduti e la quota di esecuzione delle prestazioni, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della legge di gara, che non prevedono tale percentuale minima di possesso dei requisiti. Infatti, sia la giurisprudenza sia ANAC hanno affermato che il principio delle percentuali minime (40% capogruppo 10% mandanti) è dettato solo per i lavori (art. 92 DPR 207/2010) e si applica ai servizi solo se definito dalla lex specialis (Consiglio di Stato, Sezione V, 2 dicembre 2019, n. 8249; Consiglio di Stato, Sezione III, 21 settembre 2017, n. 4403; ANAC, Delibera 10 febbraio 2021, n. 122).
6.14	RISPOSTA
	Innanzitutto è opportuno ricordare la differenza tra il Raggruppamento di tipo orizzontale e di tipo verticale.



	<p>Il comma 2 dell'art. 48 del Codice dei Contratti prevede <i>"Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; ..."</i>.</p> <p>Il successivo art. 83 comma 8 recita <i>"... Omissis ... Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. ... Omissis ..."</i>.</p> <p>Al para 7.3.4 del Disciplinare si statuisce <i>"... Omissis ... I requisiti di cui al punto 7.3.2 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso; i requisiti relativi al fatturato specifico devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria ... Omissis ..."</i></p> <p>Appare quindi chiaro, dalla lettura sistematica delle disposizioni sopra riportate che la fattispecie ipotizzata nella richiesta di chiarimento, che fa riferimento ad una situazione in cui la mandataria dimostra essa sola l'intero requisito richiesto, sia ascrivibile a quella del Raggruppamento verticale, all'interno del quale essa sola eseguirà la prestazione principale mentre le mandanti quelle secondarie.</p> <p>Come si è avuto modo di chiarire a fronte di precedenti quesiti, nei documenti di gara non sono state indicate le prestazioni secondarie, che saranno evincibili solo in ragione delle progettualità oggetto delle singole offerte e che, pertanto, quanto indicato quale oggetto di ricerca e innovazione e successiva messa in esercizio debba ascriversi all'attività principale.</p> <p>Da tutto quanto sopra, si evince come le risposte di cui ai quesiti 6.3 e 6.7, siano perfettamente coerenti con la lettura sistematica e teleologica delle disposizioni sopra riportate che mirano ad evitare che soggetti totalmente privi dei requisiti previsti, anche a fronte della possibilità di dimostrarli facendo ricorso all'istituto dell'avvalimento, ossia definitivamente non in possesso di quella capacità ritenuta necessaria per garantire la corretta realizzazione dell'appalto, eseguano ugualmente quota parte dei servizi al centro della procedura.</p>
6.15	DOMANDA
	<p>In merito al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al capoverso 3 del paragrafo 7.3.2. del Disciplinare di selezione qualitativa, relativamente dunque alle spese di ricerca e sviluppo si chiede di chiarire se sia ammessa un'impresa che abbia sostenuto rilevanti spese di ricerca e sviluppo che non siano risultanti dall'ultimo bilancio approvato e descritte in nota integrativa ad esso in quanto non sostenute a mero scopo di ricerca, ma in esecuzione di una specifica commessa; si chiede inoltre di chiarire se tali spese siano computabili ai fini del possesso del requisito attraverso autodichiarazione successivamente comprovabile con fatture o altri documenti contabili che comprovino l'oggetto delle spese e il loro ammontare.</p>
6.15	RISPOSTA
	<p>Per quanto concerne il requisito di cui al capoverso 3 del para 7.3.2, si ritiene non essere ammissibili le spese che, a prescindere dallo strumento di comprova delle stesse, per il quale si può fare riferimento a quanto previsto dall'art. 86 comma 4 del Codice dei contratti, non rientrino tra quelle che astrattamente dovrebbero essere iscritte, secondo i criteri contabili, nell'ultimo bilancio approvato e/o nella relativa nota integrativa, in quanto non sostenute per condurre attività di ricerca e sviluppo; si evidenzia, in relazione a ciò, l'ampliamento delle spese computabili fatto dal capoverso 3 del para 7.3.2 del Disciplinare rispetto a quanto previsto dai meri principi contabili.</p>



	<p>Ad ogni modo, è opportuno segnalare come la prassi e il principio contabile OIC (Organismo Italiano di Contabilità) n. 24 distinguono i costi di ricerca e di sviluppo in costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per la ricerca pura o di base – per la ricerca finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo; – per lo sviluppo. <p>In particolare, al punto 45. del richiamato principio contabile è specificato: <i>“La sola attinenza a specifici progetti di ricerca e sviluppo non è condizione sufficiente affinché i relativi costi abbiano legittimità di capitalizzazione. Per tale finalità, essi debbono anche rispondere positivamente alle seguenti specifiche caratteristiche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili. Ciò equivale a dire che la società deve essere in grado di dimostrare, per esempio, che i costi di ricerca e sviluppo hanno diretta inerenza al prodotto, al processo o al progetto per la cui realizzazione essi sono stati sostenuti. Nei casi in cui risulti dubbio se un costo di natura generica possa essere attribuito ad un progetto specifico, ovvero alla gestione quotidiana e ricorrente, il costo non sarà capitalizzato ma speso al conto economico;</i> – <i>essere riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possiede o possa disporre delle necessarie risorse. La realizzabilità del progetto è, di regola, frutto di un processo di stima che dimostri la fattibilità tecnica del prodotto o del processo ed è connessa all'intenzione della direzione di produrre e commercializzare il prodotto o utilizzare o sfruttare il processo. La disponibilità di risorse per completare, utilizzare e ottenere benefici da un'attività immateriale può essere dimostrata, per esempio, da un piano della società che illustra le necessarie risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo e la capacità della società di procurarsi tali risorse. In alcune circostanze, la società dimostra la disponibilità di finanziamenti esterni ottenendo conferma da un finanziatore della sua volontà di finanziare il progetto;</i> – <i>essere recuperabili, cioè la società deve avere prospettive di reddito in modo che i ricavi che prevede di realizzare dal progetto siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per lo studio dello stesso, dopo aver dedotto tutti gli altri costi di sviluppo, i costi di produzione e di vendita che si sosterranno per la commercializzazione del prodotto.”.</i>
6.16	DOMANDA
	In merito ai requisiti di capacità economica e finanziaria di cui ai capoversi 1 e 2 del paragrafo 7.3.2. del Disciplinare di selezione qualitativa, relativi al fatturato, si chiede conferma che in caso di raggruppamento di tipo orizzontale, tali requisiti possano essere posseduti dalla sola mandataria o debbano essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria ed in quota parte da tutti gli operatori raggruppati/raggruppandi.
6.16	RISPOSTA
	Come si è già avuto modo di chiarire, in caso di RTI di tipo orizzontale, i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 del para 7.3.2 devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria ed in quota parte da tutti gli operatori raggruppati/raggruppandi.
6.17	DOMANDA
	<p>In merito al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 1 del § 7.3.2. del Disciplinare (Fatturato specifico per servizi di ricerca e sviluppo, riferito a ciascuno dei tre esercizi precedenti, approvati alla data di pubblicazione della presente procedura non inferiore a € 420.000 IVA esclusa,) si chiede di chiarire meglio a che tipologia di servizi si faccia riferimento.</p> <p>In particolare, si chiede se siano ammissibili, ai fini del rispetto del requisito suindicato le seguenti tipologie di fatturato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fatturato relativo a servizi IT erogati per un cliente che sia un'Università o un Ente di ricerca pubblico o un Ente di ricerca privato



	<p>2. Fatturato relativo a servizi IT, erogati per un cliente pubblico o privato, nell'ambito di un'attività di ricerca e sviluppo del cliente stesso</p> <p>3. Fatturato relativo a servizi IT erogati per un cliente pubblico o privato, che consistono nella realizzazione di "prototipi" e/o "proof-of-concept" e/o "trial", ecc.</p> <p>4. Attività di ricerca e sviluppo - comprese tra quelle risultanti dai bilanci approvati relativi agli anni di riferimento per il fatturato richiesto - che siano cofinanziati da un'Amministrazione. In questo caso, per rispondere al requisito, si dichiarerà il valore dei contributi in conto esercizio corrisposti all'azienda dall'ente cofinanziante a copertura parziale o totale dei costi sostenuti per la realizzazione dei progetti.</p>
6.17	RISPOSTA
	<p>Ai fini del rispetto del requisito di cui al capoverso 1 del para 7.3.2. del Disciplinare di selezione qualitativa, si ritiene che non possano essere ritenuti ammissibili i fatturati relativi alle tipologie di servizi IT ipotizzate; ciò in quanto i suindicati servizi sono altro rispetto ai servizi di ricerca e sviluppo. Né rileva la circostanza per cui i medesimi servizi IT siano forniti nei confronti di soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo, stante che il fatturato specifico richiesto sarà verificato attraverso l'annotazione, fatta come tale - quindi quale servizio di ricerca e sviluppo -, nei documenti contabili.</p> <p>Infine, come si è già avuto modo di evidenziare, è bene ricordare che i requisiti richiesti nella presente procedura ed in particolare la ripartizione di cui ai primi due capoversi del para 7.3.2 del Disciplinare, siano stati formulati in linea con la ratio e le finalità, trasposte nel dettato normativo, del partenariato per l'innovazione; ed infatti, giova qui ricordare il disposto di cui al comma 9 dell'art. 65 del Codice dei contratti a mente del quale: <i>"Nel selezionare i candidati, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano in particolare i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative."</i></p> <p>Con riferimento, poi, al punto 4. del quesito, si rappresenta come, ai fini del rispetto del requisito richiesto dal Disciplinare, non si escluda a priori la possibilità di considerare l'attività svolta anche in cofinanziamento, purché la stessa sia avvenuta nell'ambito di un servizio di ricerca e sviluppo prestato a seguito di una commessa, come potrebbe avvenire nell'esecuzione di un appalto precommerciale; anche in tal caso, quindi, rileverà l'annotazione contabile degli stessi. In caso, quindi, l'annotazione riguardasse costi in ricerca e sviluppo non relativi a prestazione di servizi di ricerca e sviluppo, astrattamente il requisito alla cui comprova potrebbero concorrere non è quello di cui al capoverso 1 del para 7.3.2. ma quello di cui al capoverso 3.</p>
6.18	DOMANDA
	<p>Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria indicati nei punti 1) e 2) del Paragrafo 7.3.2 del Disciplinare, si chiede di confermare che la comprova possa essere fornita anche attraverso la copia conforme all'originale dei Certificati rilasciati da committenti pubblici e/o privati, sottoscritta dal Legale Rappresentante/Procuratore dell'Impresa concorrente.</p> <p>Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria indicati nei punti 1) e 2) del Paragrafo 7.3.2 del Disciplinare, si chiede di confermare che la comprova possa essere fornita anche attraverso le copie dei contratti corredate dalle fatture regolarmente quietanzate.</p>
6.18	RISPOSTA
	<p>Fermo restando quanto previsto dall'art. 86 comma 4 del Codice dei Contratti, il requisito relativo ai fatturati specifici di cui ai capoversi 1 e 2 del para 7.3.2, è realizzato dagli introiti per prestazioni la cui annotazione è, comunque, rinvenibile nei bilanci approvati degli esercizi 2019, 2020, 2021. In deroga a tale principio rimane valido quanto statuito dal Disciplinare, ossia <i>"... Omissis ... Ai fini della salvaguardia del principio generale di più ampia partecipazione, il calcolo per la verifica</i></p>



	<p><i>del possesso dei requisiti indicati nel presente Disciplinare va effettuato sugli anni di effettiva esistenza dell'impresa e i bilanci e la documentazione da presentare sono da riferirsi agli anni di effettiva operatività della stessa. ... Omissis ...".</i></p> <p>Si ricorda che con la Domanda di partecipazione non dovranno essere forniti documenti a comprova dei requisiti che dovranno essere unicamente autocertificati; è fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di richiederli in qualunque fase della procedura di gara.</p>
6.19	DOMANDA
	<p>Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria indicato nel punto 3 del Paragrafo 7.3.2 del Disciplinare, si chiede di confermare che ipotizzando un fatturato di 100.000.000 il valore risultante dalla formula $P = (50.000.000:100.000.000) \times 3$ sia pari a 1,5 %.</p>
6.19	RISPOSTA
	<p>Con riferimento all'ipotesi formulata, si ritiene che il calcolo sia corretto; infatti, come indicato al capoverso 3 del para 7.3.2 del Disciplinare: <i>"per fatturati superiori la percentuale P necessaria sarà data dalla formula $P = (50.000.000:F) \times 3$ dove F= valore del fatturato."</i></p>
6.20	DOMANDA
	<p>Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria indicato nel punto 3 del Paragrafo 7.3.2 del Disciplinare, data la possibilità di "annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso" e di conseguenza di individuare un valore maggiore rispetto a quello derivante dai principi contabili.</p> <p>Si chiede di confermare che costituisca modalità idonea alla comprova del requisito, una Relazione rilasciata da un Revisore Legale (soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010) - non preposto al controllo contabile della società - che faccia espresso richiamo al D.P.R. n. 445/2000, attestante la misura (importo) delle spese di ricerca e sviluppo in capo all'Operatore economico secondo le modalità di calcolo esposte nel disciplinare di gara.</p>
6.20	RISPOSTA
	<p>Per la comprova del requisito di cui al capoverso 3 del para 7.3.2, stante quanto previsto dall'art. 86 comma 4 del Codice dei Contratti, astrattamente si ritiene che possa essere presentata una Relazione rilasciata da un Revisore Legale (soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010) che faccia espresso richiamo al D.P.R. n. 445/2000, attestante la misura (importo) delle spese di ricerca e sviluppo in capo all'Operatore economico secondo le modalità di calcolo esposte nel Disciplinare di gara.</p> <p>In ogni caso, resta salva la possibilità per la Stazione appaltante di richiedere, in qualsiasi fase di gara, ulteriore documentazione a comprova delle dichiarazioni rese dall'Operatore economico.</p> <p>Si ricorda che con la Domanda di partecipazione non dovranno essere forniti documenti a comprova dei requisiti che dovranno essere unicamente autocertificati.</p>
6.21	DOMANDA
	<p>Si chiede di confermare che anche per il requisito indicato al punto 3) del Par. 7.3.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria si dovrà fare riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione del bando come richiesto per i punti 1) e 2) del medesimo requisito.</p>
6.21	RISPOSTA



	<p>Si conferma quanto previsto al capoverso 3. Del para 7.3.2 del Disciplinare di selezione qualitativa, pertanto per le spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 3% per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione si farà riferimento all'ultimo bilancio approvato, nonché alle spese descritte in nota integrativa ad esso, alla data di pubblicazione del bando.</p> <p>A miglior chiarimento, si precisa altresì che i fatturati specifici di cui ai capoversi 1 e 2 del para 7.3.2 si riferiscono a ciascuno dei tre esercizi precedenti, approvati alla data di pubblicazione della presente procedura.</p>
6.22	DOMANDA
	<p>Vista la risposta al quesito 6.9 si ritiene necessario porre il seguente quesito.</p> <p>Supponendo che l'azienda A sia destinataria di un finanziamento relativo al Programma Operativo Regionale - FESR 2014-2020 per attività di ricerca e sviluppo e che l'azienda B sia ingaggiata in qualità di subappaltatore dall'azienda A per svolgere parte dell'attività di ricerca prevista dal progetto finanziato all'azienda A. Si chiede di confermare che ai fini del soddisfacimento del punto 1 del requisito espresso al paragrafo 7.3.2 l'azienda B possa spendere il fatturato ottenuto in qualità di subappaltatore dell'azienda A, mentre il ricavo ottenuto dall'azienda A per la quota di attività da lei svolta nell'ambito del progetto finanziato, pur avendo svolto attività analoghe per tipologia e finalità a quelle svolte dall'azienda B, non possa essere utilizzato per soddisfare il suddetto requisito al paragrafo 7.3.2.</p>
6.22	RISPOSTA
	<p>Con riferimento alla situazione prospettata, è, innanzitutto, opportuna una precisazione. Nell'esempio proposto il rapporto intercorrente tra l'azienda A e l'azienda B non si ritiene essere di subappalto, bensì di appalto; ciò in quanto l'azienda A risulta essere destinataria di un finanziamento per ricerca e sviluppo, mentre l'azienda B risulta assumere una commessa dal committente azienda A.</p> <p>Fatta la dovuta precisazione, si conferma che l'azienda B possa astrattamente dimostrare il fatturato specifico richiesto al capoverso 1 del para 7.3.2 del Disciplinare, mentre l'azienda A non possa utilizzare il ricavo ottenuto ai fini del soddisfacimento del requisito. Infatti, ai fini della dimostrazione del requisito summenzionato rileva l'annotazione nei documenti contabili dell'attività espletata nei confronti di soggetti terzi quale prestazione di servizio, in quanto la capacità che si intende valutare è quella che è relazionata, in termini economico finanziari, all'operatività sul mercato di riferimento, ragione per la quale non si ritiene possano essere considerati i finanziamenti ottenuti per progetti di ricerca e sviluppo che, quali aiuti di Stato, valutano aspetti ed hanno finalità diverse.</p>
6.23	DOMANDA
	<p>E' corretto ritenere che le quote di finanziamento associate a progetti co-finanziati da EU o Enti Nazionali siano valide ai fini della copertura del requisito di capacità economica e finanziaria (requisito par. 7.3.2 del Disciplinare) relativo ai servizi R&D?</p>
6.23	RISPOSTA
	<p>Per la dimostrazione del requisito relativo ai fatturati specifici di cui ai capoversi 1 e 2 del para 7.3.2, rileva l'annotazione nei documenti contabili dell'attività espletata nei confronti di soggetti terzi quale prestazione di servizio, in quanto la capacità che si intende valutare è quella che è relazionata, in termini economico finanziari, all'operatività sul mercato di riferimento, ragione per la quale non si ritiene possano essere considerati i finanziamenti ottenuti per progetti di ricerca e sviluppo che, quali aiuti di Stato, valutano aspetti ed hanno finalità diverse.</p> <p>Ad ogni modo, si rappresenta come, ai fini del rispetto del requisito richiesto dal Disciplinare, non si escluda a priori la possibilità di considerare l'attività svolta anche in cofinanziamento, purché</p>



	la stessa sia avvenuta nell'ambito di un servizio di ricerca e sviluppo prestato a seguito di una commessa, come potrebbe avvenire nell'esecuzione di un appalto precommerciale; anche in tal caso, quindi, rileverà l'annotazione contabile degli stessi. In caso, quindi, l'annotazione riguardasse costi in ricerca e sviluppo non relativi a prestazione di servizi di ricerca e sviluppo, astrattamente il requisito alla cui comprova potrebbero concorrere non è quello di cui al capoverso 1 del para 7.3.2. ma quello di cui al capoverso 3.
6.24	DOMANDA
	<p>Con riferimento ai "requisiti di capacità economico finanziaria" di cui all'art.7.3.2 comma 1, si chiede:</p> <p>A) se il fatturato specifico debba ricondursi sia alla "prestazione principale" che a quelle "accessorie"</p> <p>B) Di confermare cosa si debba intendere per "prestazione principale" e per "prestazioni accessorie"</p> <p>C) se per le attività da ricondurre alla prestazione principale siano da considerarsi i soli servizi di "Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo" (Codice CPV principale 73300000).</p> <p>D) Di specificare se per prestazioni secondarie si debbano considerare i servizi indicati nell'art. 2 "Oggetto dell'Appalto e requisiti minimi delle soluzioni" ovvero</p> <ul style="list-style-type: none"> - messa in esercizio di una piattaforma nazionale per la Smart mobility; - fornitura di Infrastruttura digitale composta da una componente di livello nazionale e da componenti di livello locale ecc.
6.24	RISPOSTA
	<p>Innanzitutto è opportuno precisare che la prestazione principale è inerente l'attività di ricerca e sviluppo, nonché messa in esercizio di una infrastruttura digitale che sia in grado di realizzare, tra gli altri, strumenti di simulazione, strumenti near-real-time e solo rispetto a tale prestazione la stazione appaltante ha ritenuto necessario individuare uno specifico requisito di capacità economico/finanziaria da dimostrare tramite i due fatturati specifici di cui ai capoversi 1 e 2 del para 7.3.2 del Disciplinare.</p> <p>Come si è avuto modo di chiarire a fronte di precedenti quesiti, nei documenti di gara non sono state indicate le prestazioni secondarie, che saranno evincibili solo in ragione delle progettualità oggetto delle singole offerte e che, pertanto, quanto indicato quale oggetto di ricerca e innovazione e successiva messa in esercizio deve ascriversi in toto all'attività principale.</p>
6.25	DOMANDA
	<p>Tra i servizi di "Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo" (Codice CPV principale 73300000) possono essere annoverate le attività di impresa di cui ai seguenti codici Ateco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 70.22.09: Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale; - 72 Ricerca Scientifica e Sviluppo - 62.01 Produzione di software non connesso all'edizione - 62.02 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
6.25	RISPOSTA
	<p>Si ritiene che l'attività inerente Ricerca Scientifica e Sviluppo possa astrattamente essere riconducibile al CPV de quo; con riferimento alle altre attività elencate, invece, non sembra che possa esservi un collegamento con i servizi di progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo. Si precisa, comunque, che ai fini della dimostrazione del requisito di cui al para 73.2 del Disciplinare, con particolare riguardo a quanto ai capoversi 1 e 2, rileva quanto rappresentato nei documenti contabili, circa l'attività espletata nei confronti di soggetti terzi quale prestazione di servizio, in quanto la capacità che si intende valutare è quella che è relazionata, in termini</p>



	<p>economico finanziari, all'operatività sul mercato di riferimento; fermo restando che l'analisi puntuale della documentazione avverrà in fase di verifica del possesso dei requisiti, in ragione della quale la Stazione appaltante si riserva di richiedere, in qualsiasi fase di gara, documentazione a comprova di quanto dichiarato dall'Operatore economico.</p> <p>Anche in relazione al requisito di cui al successivo capoverso 3 del medesimo para rileva l'annotazione contabile.</p>
6.26	DOMANDA
	<p>È corretto affermare che i servizi di incubazione, accelerazione e promozione imprenditoriali (70.22.09) sono da intendere inclusi tra le attività di "Erogazione di Servizi di Ricerca e Sviluppo" e quindi sono a pieno titolo inclusi nella prestazione principale di cui al CPV 73300000 "Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo"?</p>
6.26	RISPOSTA
	<p>Alla luce di quanto in precedenza rappresentato e stante l'attività precipua di incubatori e acceleratori di imprese non si ritiene corretto quanto affermato.</p>
6.27	DOMANDA
	<p>Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria indicati nei punti 1) e 2) del Paragrafo 7.3.2 del Disciplinare, si chiede di confermare che per soddisfare il requisito si possa utilizzare un'attività eseguita e completata in un periodo diverso rispetto a quello richiesto, ma fatturata negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione.</p>
6.27	RISPOSTA
	<p>Per la dimostrazione del requisito relativo ai fatturati specifici di cui ai capoversi 1 e 2 del para 7.3.2, rileva l'annotazione degli introiti, fatta per l'appunto come fatturato, nei bilanci, approvati dei tre esercizi precedenti la data di pubblicazione della presente procedura.</p>
6.28	DOMANDA
	<p>In caso di partecipazione in RTI al Bando di gara, si prega di confermare, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (e, segnatamente, CGUE, IV Sez., 28 aprile 2022), che il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, di cui alle sez. 7.3.2-1 e 7.3.2-2 del Disciplinare di Selezione Qualitativa, debba essere oramai soddisfatto semplicemente dal RTI "nel suo complesso", e non più in "misura maggioritaria" dalla società Mandataria. Di conseguenza si chiede di confermare che non sia necessario che i requisiti di cui al para 7.3.2, capoversi 1 e 2, relativi al fatturato debbano essere posseduti in quota parte da tutti gli operatori raggruppati/raggruppanti.</p>
6.28	RISPOSTA
	<p>Dalla lettura della sentenza indicata appare chiaro che quanto statuito dalla lex specialis, in particolare quale disciplina della partecipazione dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese alla gara, risulta pienamente coerente con l'interpretazione che del disposto normativo italiano deve essere data alla luce di quello europeo, dal momento che non pregiudica ma fa propria "... <i>Omissis ... la finalità, perseguita dalla normativa dell'Unione in materia, di aprire gli appalti pubblici alla concorrenza più ampia possibile e di facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese. ...Omissis ...</i>", richiamata dalla sentenza de quo.</p> <p>Rimane, quindi, ferma la statuizione del Disciplinare di selezione qualitativa di cui al para 7.3.4 secondo cui "... <i>Omissis ... I requisiti di cui al punto 7.3.2 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso; i requisiti relativi al fatturato specifico devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.</i></p>



	<p><i>Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria ... Omissis ...".</i></p> <p>Si evidenzia come, in tale previsione non sia insito un divieto al ricorso all'istituto dell'avvalimento, di cui all'art. 89 del Codice dei Contratti, ad opera della mandataria e che il concetto di misura maggioritaria sia stato già ampiamente chiarito nelle interpretazioni della giurisprudenza.</p> <p>In relazione all'esecuzione, poi, si riprende quanto già esposto a fronte di un quesito di altro operatore, ricordando che in caso di costituendo RTI orizzontale, fattispecie che presuppone che tutti i raggruppandi siano in possesso, sia pur in misura minima, della capacità da dimostrarsi a mezzo dei requisiti richiesti, nella Domanda di partecipazione dovranno essere indicate le percentuali delle quote di partecipazione al servizio. La perfetta corrispondenza tra percentuale di partecipazione al servizio e requisiti dichiarati non è strettamente dovuta stante, ad esempio, la possibilità che i requisiti posseduti possano essere sovrabbondanti rispetto a quanto richiesto.</p> <p>Si precisa, comunque, che, in fase di offerta, le modifiche interne alle quote di esecuzione/partecipazione trovano il loro limite nel requisito dimostrato in fase di selezione qualitativa dagli operatori economici raggruppati/raggruppandi ed è, pertanto, consentito nella misura in cui non abbia caratteristiche elusive del processo di verifica svolto avendo riguardo la capacità dimostrata attraverso i requisiti nel loro complesso.</p> <p>Infatti, la quantificazione delle percentuali e la loro osservanza può rivelarsi un mero esercizio tuzioristico ed empirico, se non valutato alla luce della necessità di garantire che le parti dell'appalto vengano eseguite da chi dispone di capacità e risorse idonee ed in misura adeguata alla necessità.</p> <p>Pertanto, la mandataria potrà anche non eseguire la maggior parte dei servizi purché le mandanti dimostrino una capacità adeguata.</p>
6.29	DOMANDA
	<p>Il paragrafo 7.3.4 del disciplinare di gara dispone che I requisiti di cui al punto 7.3.2 (fatturato specifico) "devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso; i requisiti relativi al fatturato specifico devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria".</p> <p>Posto che in forza della pronuncia della Corte di Giustizia della U.E. 28 aprile 2022, causa C-642-20, è stata espulsa dall'ordinamento la disposizione di cui all'articolo 83 comma 8 in base alla quale "la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria", si richiede di confermare che quanto previsto all'articolo 7.3.4 su riportato non sia da prendere in considerazione e pertanto i requisiti possono essere raggiunti nel complesso senza che la mandataria possieda gli stessi in misura maggioritaria.</p>
6.29	RISPOSTA
	<p>Dalla lettura della sentenza indicata appare chiaro che quanto statuito dalla lex specialis, in particolare quale disciplina della partecipazione dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese alla gara, risulta pienamente coerente con l'interpretazione che del disposto normativo italiano deve</p>



	<p>essere data alla luce di quello europeo, dal momento che non pregiudica ma fa propria "... <i>Omissis ... la finalità, perseguita dalla normativa dell'Unione in materia, di aprire gli appalti pubblici alla concorrenza più ampia possibile e di facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese. ...Omissis ...</i>", richiamata dalla sentenza de quo.</p> <p>Rimane, quindi, ferma la statuizione del Disciplinare di selezione qualitativa di cui al para 7.3.4 secondo cui "... <i>Omissis ... I requisiti di cui al punto 7.3.2 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso; i requisiti relativi al fatturato specifico devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.</i></p> <p><i>Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria ... Omissis ...</i>".</p> <p>Si evidenzia come, in tale previsione non sia insito un divieto al ricorso all'istituto dell'avvalimento, di cui all'art. 89 del Codice dei Contratti, ad opera della mandataria e che il concetto di misura maggioritaria sia stato già ampiamente chiarito nelle interpretazioni della giurisprudenza.</p> <p>In relazione all'esecuzione, poi, si riprende quanto già esposto a fronte di un quesito di altro operatore, ricordando che in caso di costituendo RTI orizzontale, fattispecie che presuppone che tutti i raggruppandi siano in possesso, sia pur in misura minima, della capacità da dimostrarsi a mezzo dei requisiti richiesti, nella Domanda di partecipazione dovranno essere indicate le percentuali delle quote di partecipazione al servizio. La perfetta corrispondenza tra percentuale di partecipazione al servizio e requisiti dichiarati non è strettamente dovuta stante, ad esempio, la possibilità che i requisiti posseduti possano essere sovrabbondanti rispetto a quanto richiesto.</p> <p>Si precisa, comunque, che, in fase di offerta, le modifiche interne alle quote di esecuzione/partecipazione trovano il loro limite nel requisito dimostrato in fase di selezione qualitativa dagli operatori economici raggruppati/raggruppandi ed è, pertanto, consentito nella misura in cui non abbia caratteristiche elusive del processo di verifica svolto avendo riguardo la capacità dimostrata attraverso i requisiti nel loro complesso.</p> <p>Infatti, la quantificazione delle percentuali e la loro osservanza può rivelarsi un mero esercizio tuzioristico ed empirico, se non valutato alla luce della necessità di garantire che le parti dell'appalto vengano eseguite da chi dispone di capacità e risorse idonee ed in misura adeguata alla necessità.</p> <p>Pertanto, la mandataria potrà anche non eseguire la maggior parte dei servizi purché le mandanti dimostrino una capacità adeguata.</p>
6.30	DOMANDA
	<p>Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria (§ 7.3.2 del disciplinare di gara), nel caso in cui il bilancio del soggetto offerente riferito all'ultimo esercizio fiscale non sia stato ancora approvato alla data di pubblicazione della procedura di gara, si chiede cortese conferma che:</p>



	<p>- per la dimostrazione del possesso del requisito per spese in ricerca e sviluppo si debba fare riferimento all'ultimo bilancio approvato (i.e. 2020)</p> <p>- per la dimostrazione del possesso dei requisiti di fatturato specifico si debba fare riferimento agli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione della gara (i.e. 2018, 2019, 2020)</p>
6.30	RISPOSTA
	<p>Si premette che i requisiti di gara sono stati definiti avendo come riferimento il triennio terminato il 31 dicembre u.s.. Si evidenzia che i requisiti di partecipazione devono essere posseduti a far data dalla presentazione della Domanda di partecipazione, il cui termine ultimo è previsto per il 30 giugno pv. Orbene, anche considerando il maggior termine di legge di 180 gg. per l'approvazione del bilancio dell'esercizio concluso, tale attività dovrebbe essere portata a compimento entro il 29 giugno, data compatibile con il termine di gara. Qualora ciò non avvenga si potrà far ricorso a quanto previsto dall'art. 86 comma 4 che prevede: <i>“Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell’operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell’allegato XVII, parte I. L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”</i>, ma sempre comprovando il requisito in relazione al suddetto triennio per coerenza di valutazione dei partecipanti.</p>
6.31	DOMANDA
	<p>In relazione al requisito di capacità economica e finanziaria inerente la spesa in ricerca e sviluppo (§ 7.3.2 punto 3 del disciplinare di gara), chiediamo conferma che, nel caso in cui il soggetto offerente sia una RTI orizzontale, sia sufficiente che una sola delle Società del raggruppamento dimostri il possesso del requisito anzidetto.</p>
6.31	RISPOSTA
	<p>Con riguardo ai requisiti previsti dal capoverso 3 del para 7.3.2 il Raggruppamento verrà considerato nella sua unicità e, pertanto, il fatturato da prendere a riferimento per individuare la percentuale da applicare per dimostrare il valore delle spese in ricerca e sviluppo, è dato dalla somma dei fatturati delle singole raggruppate o raggruppande. Di conseguenza, il requisito sarà dimostrato sommando la spesa sostenuta dalle stesse considerando il maggiore valore fra costo e valore totale della produzione anche in questo caso risultante dal cumulo del dato iscritto ai singoli bilanci.</p>
6.32	DOMANDA
	<p>Si richiede conferma che il valore del finanziamento, regolarmente fatturato e quietanzato, per progetti di ricerca ed innovazione ottenuto nel contesto di programmi di finanziamento europei e nazionali (ad es. Horizon 2020), rientri nella definizione di “fatturato per servizi ricerca e sviluppo”</p>
6.32	RISPOSTA
	<p>Per la dimostrazione del requisito relativo ai fatturati specifici di cui ai capoversi 1 e 2 del para 7.3.2, rileva l’annotazione nei documenti contabili dell’attività espletata nei confronti di soggetti terzi quale prestazione di servizio, in quanto la capacità che si intende valutare è quella che è</p>



	relazionata, in termini economico finanziari, all'operatività sul mercato di riferimento, ragione per la quale non si ritiene possano essere considerati i finanziamenti ottenuti per progetti di ricerca e sviluppo che, quali aiuti di Stato, valutano aspetti ed hanno finalità diverse
7.	SUI REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE
7.1	DOMANDA
	<p>Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.3.3 del disciplinare di selezione qualitativa si chiede:</p> <p>a) le caratteristiche relative al personale citato al punto 1 del paragrafo 7.3.3 fanno riferimento al personale impiegato dal concorrente nell'espletamento del servizio oggetto o alla composizione della sua struttura organizzativa complessiva?</p> <p>b) In che modo può essere dimostrato dal concorrente il possesso del requisito di cui al punto 1 del paragrafo 7.3.3?</p> <p>c) in caso di partecipazione in forma di costituendo RTI, il possesso in via alternativa dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo 7.3.3 deve essere garantito da ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento oppure è sufficiente che sia soddisfatto da una di esse?</p>
7.1	RISPOSTA
	<p>Il requisito di cui al primo capoverso del para 7.3.3 fa riferimento al personale facente parte all'organico complessivo dell'operatore e non a quello che verrà impiegato espressamente nell'esecuzione dell'appalto, fermo restando, l'obbligo di garantire adeguate professionalità per l'attuazione del contratto.</p> <p>Tramite l'istanza di partecipazione l'operatore dichiara il possesso dei requisiti la cui dimostrazione dovrà essere fornita solo a seguito di richiesta della Stazione Appaltante che potrà essere avanzata in qualsiasi fase della procedura di gara. Tale dimostrazione avverrà tramite l'esibizione della documentazione atta allo scopo e specificamente indicata caso per caso; esempi ne siano i contratti di lavoro ed i curricula di dipendenti e collaboratori.</p> <p>Il requisito di cui al capoverso 1 del para 7.3.3, quando il soggetto partecipante alla gara sia un RTI, deve essere calcolato avendo riguardo alla somma degli organici degli operatori raggruppati; quello di cui al successivo capoverso 2, per la sua infrazionabilità, deve essere posseduto da almeno una raggruppata.</p>
7.2	DOMANDA
	<p>Siamo a chiedere conferma la modalità per giustificare i requisiti 7.3.3:</p> <p>-per il requisito 1) è sufficiente un'autodichiarazione del datore di lavoro?</p> <p>-per il requisito 2) è sufficiente il numero di brevetto o la ricevuta di deposito?</p>
7.2	RISPOSTA
	<p>Tramite l'istanza di partecipazione l'operatore dichiara il possesso dei requisiti la cui dimostrazione dovrà essere fornita solo a seguito di richiesta della Stazione Appaltante che potrà essere avanzata in qualsiasi fase della procedura di gara.</p> <p>Tale dimostrazione avverrà tramite l'esibizione della documentazione atta allo scopo e specificamente indicata caso per caso; esempi ne siano i contratti di lavoro ed i curricula di dipendenti e collaboratori o la ricevuta di deposito di brevetto.</p>



7.3	DOMANDA
	Si fa riferimento al requisito di capacità tecnico professionale di cui al punto 7.3.3 del disciplinare di gara. Si chiede di chiarire la modalità di ripartizione del suddetto requisito in caso di qualificazione sotto forma di RTI.
7.3	RISPOSTA
	Il requisito di cui al capoverso 1 del para 7.3.3, quando il soggetto partecipante alla gara sia un RTI, deve essere calcolato avendo riguardo alla somma degli organici degli operatori raggruppati; quello di cui al successivo capoverso 2, per la sua infrazionabilità, deve essere posseduto da almeno una raggruppata.
7.4	DOMANDA
	<p>- Con riferimento al requisito di cui al punto 7.3.3 puntato 1 del disciplinare di gara "REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE" ossia "Impiego, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270." si chiede di confermare che in caso di partecipazione in costituendo RTI, il requisito sia soddisfatto dal RTI nel suo complesso e che non sia prevista una percentuale minima per le mandanti e una quota maggioritaria da parte della Mandataria; in sostanza si ritiene soddisfatto il requisito se posseduto anche solo da una partecipante al RTI, che potrebbe essere anche una mandante.</p> <p>- Con riferimento al requisito di cui al punto 7.3.3 puntato 2 del disciplinare di gara "REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE" ossia "essere titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa." si chiede di confermare che in caso di partecipazione in costituendo RTI, il requisito sia soddisfatto dal RTI nel suo complesso e che non sia prevista una percentuale minima per le mandanti e una quota maggioritaria da parte della Mandataria; in sostanza si ritiene soddisfatto il requisito se posseduto anche solo da una partecipante al RTI, che potrebbe essere anche una mandante</p>
7.4	RISPOSTA
	Il requisito di cui al capoverso 1 del para 7.3.3, quando il soggetto partecipante alla gara sia un RTI, deve essere calcolato avendo riguardo alla somma degli organici degli operatori raggruppati; quello di cui al successivo capoverso 2, per la sua infrazionabilità, deve essere posseduto da almeno una raggruppata.
7.5	DOMANDA
	Con riferimento ai requisiti di cui al punto 7.3.3, si chiede conferma che il requisito 1, in caso di Costituendo RTI, sia da intendersi in capo al raggruppamento nel suo complesso e che quindi il conteggio della percentuale possa essere effettuato sul totale del personale delle aziende partecipanti.



7.5	RISPOSTA
	Il requisito di cui al capoverso 1 del para 7.3.3, quando il soggetto partecipante alla gara sia un RTI, deve essere calcolato avendo riguardo alla somma degli organici degli operatori raggruppati.
7.6	DOMANDA
	Si chiede di chiarire come verificare il possesso del requisito di partecipazione 7.3.3-1 in caso di partecipazione in RTI orizzontale in cui alcuni membri dell'RTI vogliono considerare il personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca, mentre altri membri dell'RTI vogliono considerare il personale in possesso di laurea magistrale, stante che le percentuali da raggiungere sono diverse, essendo rispettivamente di un quinto ed un terzo della forza di lavoro complessiva.
7.6	RISPOSTA
	Il requisito di cui al capoverso 1 del para 7.3.3, quando il soggetto partecipante alla gara sia un RTI, deve essere calcolato avendo riguardo alla somma degli organici degli operatori raggruppati, optando per una sola delle alternative previste..
7.7	DOMANDA
	Nel disciplinare non risulta specificato come debbano essere posseduti, in caso di partecipazione in costituenda ATI i requisiti di cui al paragrafo 7.3.3. capacità tecnica e professionale. Si richiede Di confermare che i requisiti di capacità tecnica sopracitati possano essere posseduti dal Raggruppamento nel complesso e quindi anche posseduti anche in capo ad una sola delle imprese del costituendo RTI. In caso di risposta negativa si richiede di specificare come debbano essere posseduti da ciascuna impresa dell'ATI.
7.7	RISPOSTA
	Il requisito di cui al capoverso 1 del para 7.3.3, quando il soggetto partecipante alla gara sia un RTI, deve essere calcolato avendo riguardo alla somma degli organici degli operatori raggruppati; quello di cui al successivo capoverso 2, per la sua infrazionabilità, deve essere posseduto da almeno una raggruppata.
7.8	DOMANDA
	In relazione al requisito di capacità tecnica e professionale (§ 7.3.3 del disciplinare di gara), chiediamo conferma che, nel caso in cui il soggetto offerente sia una RTI orizzontale, sia sufficiente che una sola delle Società del raggruppamento dimostri il possesso di uno dei due requisiti alternativi.
7.8	RISPOSTA
	Il requisito di cui al capoverso 1 del para 7.3.3, quando il soggetto partecipante alla gara sia un RTI, deve essere calcolato avendo riguardo alla somma degli organici degli operatori raggruppati; quello di cui al successivo capoverso 2, per la sua infrazionabilità, deve essere posseduto da almeno una raggruppata.
8.	SULLE INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
8.1	DOMANDA
	<p><i>Premesso che il disciplinare di gara riporta all'art. "7.3.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE" riporta:</i></p> <p><i>I requisiti di cui al punto 7.3.2 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso; i requisiti relativi al fatturato specifico devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.</i></p> <p><i>Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato</i></p>



	<p><i>specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.</i></p> <p>Ai fini della partecipazione in raggruppamento temporaneo verticale, si chiede di specificare quale deve essere considerata la prestazione principale e quali le prestazioni secondarie.</p>
8.1	RISPOSTA
	<p>Come correttamente riportato nel quesito "... il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie ..." è un requisito eventuale non espressamente richiesto dalla lex specialis.</p> <p>Infatti, la prestazione principale è inerente all'attività di ricerca e sviluppo, volta alla realizzazione e messa in esercizio di una infrastruttura digitale che sia in grado di realizzare, tra gli altri, strumenti di simulazione, strumenti near-real-time e solo rispetto a tale prestazione la stazione appaltante ha ritenuto necessario individuare uno specifico requisito di capacità economico/finanziaria da dimostrare tramite due fatturati specifici. Le prestazioni secondarie non sono previamente individuabili dalla stazione appaltante in quanto caratterizzano il singolo progetto di ricerca ed innovazione che verrà presentato in offerta; rispetto ad esse la mandante di un raggruppamento verticale dovrà possedere una capacità che le consenta di assumere la responsabilità delle attività di esecuzione che in offerta saranno ad essa imputate.</p>
8.2	DOMANDA
	<p><i>Premesso che il disciplinare di gara riporta all'art. "7.3.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE" riporta:</i></p> <p><i>I requisiti di cui al punto 7.3.2 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso; i requisiti relativi al fatturato specifico devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.</i></p> <p><i>Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.</i></p> <p>Si chiede di precisare, in caso di raggruppamento temporaneo verticale, come debbano essere dimostrati anche i restanti requisiti di cui al punto 7.3.2 nonché quelli previsti al punto 7.3.3.</p>
8.2	RISPOSTA
	<p>Come indicato nell'incipit del para 7.3.4 i requisiti di cui al precedente 7.3.2, con il chiarimento relativo a quanto concerne la capacità da dimostrare tramite i fatturati specifici minimi, devono essere soddisfatti dal RTI nel suo complesso. Ciò implica che per il requisito di cui al capoverso 3 del para 7.3.2 il raggruppamento venga considerato nella sua unicità e, pertanto, il fatturato da prendere a riferimento per individuare la percentuale da applicare per dimostrare il valore delle spese in ricerca e sviluppo, è dato dalla somma dei fatturati delle singole raggruppate o raggruppande. Di conseguenza, il requisito sarà dimostrato sommando la spesa considerata</p>



	<p>sostenuta dalle stesse considerando il maggiore valore fra costo e valore totale della produzione anche in questo caso risultante dal cumulo del dato iscritto ai singoli bilanci.</p> <p>Secondo lo stesso percorso logico deve calcolato e dimostrato il requisito di cui al capoverso 1 del para 7.3.3 mentre è pacifico che quanto richiesto al successivo capoverso 2 possa essere soddisfatto dal RTI in ragione della titolarità di quanto richiesto in capo ad un soggetto raggruppato/raggruppando.</p>
8.3	DOMANDA
	In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo il paragrafo 7.3.4 fa riferimento a come debbano essere posseduti i requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale. Confermate che sia valido anche nel caso di RTI costituendo?
8.3	RISPOSTA
	La disciplina di gara si applica indifferentemente ai RTI costituiti e costituendi.
8.4	DOMANDA
	Si fa riferimento alla modalità di comprova dei requisiti riportato al paragrafo 7.3.2 e riporta il dettaglio in cui si risponda con RTI verticale facendo riferimento alle prestazioni (principale e secondaria). Siamo a richiedere il dettaglio di queste ultime.
8.4	RISPOSTA
	La prestazione principale è inerente l'attività di ricerca e sviluppo, volta alla realizzazione e messa in esercizio di una infrastruttura digitale che sia in grado di realizzare, tra gli altri, strumenti di simulazione, strumenti near-real-time e solo rispetto a tale prestazione la stazione appaltante ha ritenuto necessario individuare uno specifico requisito di capacità economico/finanziaria da dimostrare tramite due fatturati specifici. Le prestazioni secondarie non sono previamente individuabili dalla stazione appaltante in quanto caratterizzano il singolo progetto di ricerca ed innovazione che verrà presentato in offerta; rispetto ad esse la mandante di un raggruppamento verticale dovrà possedere una capacità che le consenta di assumere la responsabilità delle attività di esecuzione che in offerta saranno ad essa imputate.
8.5	DOMANDA
	Nella domanda di partecipazione, nel caso che si risponda in Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo orizzontale, viene richiesto di riportare le % delle parti della fornitura con cui i partner si impegnano. Le percentuali potranno essere variate nel momento in cui si entri nella fase progettuale in cui sono meglio definiti gli impegni di ciascuna componente del RTI?
8.5	RISPOSTA
	Le modifiche interne alle quote di esecuzione trovano il loro limite nel requisito dimostrato in fase di selezione qualitativa dagli operatori economici raggruppati/raggruppandi ed è, pertanto, consentito nella misura in cui non abbia caratteristiche elusive del processo di verifica svolto.
8.6	DOMANDA
	<p>Una società consortile già costituita (si tratta di un consorzio aperto ovvero con la possibilità prevista da Statuto per il Consorzio di avvalersi delle strutture e delle risorse dei consorziati) che intende partecipare alla gara con altre imprese con un costituendo Raggruppamento temporaneo. Si chiede pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ai fini della dimostrazione della capacità tecnica ed economica del suddetto Consorzio già costituito si possono riportare i dati di fatturato e di qualificazione dei dipendenti dei soli consorziati che parteciperanno alla realizzazione dell'attività senza richiedere l'avvalimento?
8.6	RISPOSTA



	<p>Il consorzio stabile, anche costituito nella forma della società consortile, come ribadito dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 964 del 2 febbraio 2021, <i>“è un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base a uno stabile rapporto organico con le imprese associate, il quale si può giovare, senza necessità di ricorrere all'avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del “cumulo alla rinfusa”</i>.</p> <p>In relazione a tale tipologia di operatore economico ANAC, con Delibera numero 26 del 15 gennaio 2020 ha ricordato che "In virtù delle caratteristiche di autonomia del consorzio stabile rispetto alle consorziate, l'Autorità ha chiarito che <i>“l'unico interlocutore con l'amministrazione appaltante è il medesimo consorzio, con la conseguenza che i requisiti speciali di idoneità tecnica e finanziaria devono essere da esso comprovati con il cumulo dei requisiti delle singole consorziate e non solo di quelli delle imprese per le quali il consorzio dichiara di concorrere”</i>.</p> <p>Qualora, poi, il consorzio partecipi alla presente procedura in Raggruppamento temporaneo di impresa, i requisiti di quest'ultimo dovranno essere posseduti avendo riguardo a quanto stabilito per gli stessi nel Disciplinare e statuito dalla vigente normativa.</p> <p>Con particolare riguardo ai requisiti previsti dal capoverso 3 del para 7.3.2 il Raggruppamento verrà considerato nella sua unicità e, pertanto, il fatturato da prendere a riferimento per individuare la percentuale da applicare per dimostrare il valore delle spese in ricerca e sviluppo, è dato dalla somma dei fatturati delle singole raggruppate o raggruppande. Di conseguenza, il requisito sarà dimostrato sommando la spesa sostenuta dalle stesse considerando il maggiore valore fra costo e valore totale della produzione anche in questo caso risultante dal cumulo del dato iscritto ai singoli bilanci.</p> <p>Analogo approccio logico varrà per valutare il possesso del requisito di cui al capoverso 1 del para 7.3.3</p>
8.7	DOMANDA
	Si chiede di confermare che non sia richiesta una garanzia provvisoria
8.7	RISPOSTA
	Si conferma che nella fase di “Selezione qualitativa” non è richiesta la garanzia provvisoria.
8.8	DOMANDA
	Si chiede di confermare, nel caso di partecipazione in costituendo RTI orizzontale, che sia sufficiente indicare la percentuale di partecipazione al RTI e non anche il dettaglio delle attività (richiesto invece nel caso di partecipazione come RTI verticale)
8.8	RISPOSTA
	In caso di costituendo RTI orizzontale, nella Domanda di partecipazione dovranno essere indicate le percentuali delle quote di partecipazione al servizio e non il dettaglio delle attività. Si precisa, comunque, che, in fase di offerta, le modifiche interne alle quote di esecuzione/partecipazione saranno consentite nella misura in cui ciò non abbia caratteristiche elusive del processo di verifica svolto ed, ovviamente, nel rispetto del requisito dimostrato in fase di selezione qualitativa dagli operatori economici raggruppandi.
8.9	DOMANDA
	Si chiede di specificare, nel caso di partecipazione come costituendo RTI verticale, quali debbano intendersi attività principali e quali secondarie.
8.9	RISPOSTA
	La prestazione principale è inerente l'attività di ricerca e sviluppo, volta alla realizzazione e messa in esercizio di una infrastruttura digitale che sia in grado di realizzare, tra gli altri, strumenti di simulazione, strumenti near-real-time e solo rispetto a tale prestazione la stazione appaltante ha



	ritenuto necessario individuare uno specifico requisito di capacità economico/finanziaria da dimostrare tramite due fatturati specifici. Le prestazioni secondarie non sono previamente individuabili dalla stazione appaltante in quanto caratterizzano il singolo progetto di ricerca ed innovazione che verrà presentato in offerta; rispetto ad esse la mandante di un raggruppamento verticale dovrà possedere una capacità che le consenta di assumere la responsabilità delle attività di esecuzione che in offerta saranno ad essa imputate.
8.10	DOMANDA
	E' corretto ritenere che, qualora in un RTI orizzontale costituendo una delle aziende partecipanti copra per intero da sola uno dei requisiti, non è necessario che le altre aziende del RTI contribuiscano pro-quota al suo soddisfacimento?
8.10	RISPOSTA
	<p>Al para 7.3.4 del Disciplinare si statuisce “... <i>Omissis</i> ... I requisiti di cui al punto 7.3.2 devono essere soddisfatti dal <u>raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso</u>; i requisiti relativi al fatturato specifico devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria ...<i>Omissis</i> ...”.</p> <p>Nel raggruppamento orizzontale, pur non essendo definite dalla lex specialis percentuali minime, i requisiti relativi al fatturato devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria e in quota parte da tutti gli operatori raggruppati/raggruppandi.</p> <p>Si precisa altresì che per il requisito di cui al capoverso 3 del para 7.3.2 il raggruppamento verrà considerato nella sua unicità e, pertanto, il fatturato da prendere a riferimento per individuare la percentuale da applicare per dimostrare il valore delle spese in ricerca e sviluppo, è dato dalla somma dei fatturati delle singole raggruppate o raggruppande. Di conseguenza, il requisito sarà dimostrato sommando la spesa sostenuta dalle stesse considerando il maggiore valore fra costo e valore totale della produzione anche in questo caso risultante dal cumulo del dato iscritto ai singoli bilanci.</p> <p>Infine, per quanto concerne i requisiti di capacità tecnica e professionale, il requisito di cui al capoverso 1 del para 7.3.3 deve essere calcolato avendo riguardo alla somma degli organici degli operatori raggruppati; quello di cui al successivo capoverso 2, per la sua infrazionabilità, deve essere posseduto da almeno una raggruppata.</p>
8.11	DOMANDA
	Nel caso di partecipazione in RTI costituendo orizzontale siamo a richiedere che le % di partecipazione da riportare per i componenti del RTI nella domanda di partecipazione devono essere proporzionate al possesso dei requisiti dei singoli partner?
8.11	RISPOSTA
	<p>In caso di costituendo RTI orizzontale, fattispecie che presuppone che tutti i raggruppandi siano in possesso, sia pur in misura minima del requisito richiesto, secondo i chiarimenti a fronte di precedenti quesiti relativi ai para 7.3.2 e 7.3.3 del Disciplinare, nella Domanda di partecipazione dovranno essere indicate le percentuali delle quote di partecipazione al servizio. La perfetta corrispondenza tra percentuale di partecipazione al servizio e requisito dichiarato non è strettamente dovuta stante, ad esempio, la possibilità che il requisito posseduto possa essere sovrabbondante rispetto a quello richiesto.</p> <p>Si precisa, comunque, che, in fase di offerta, le modifiche interne alle quote di esecuzione/partecipazione trovano il loro limite nel requisito dimostrato in fase di selezione qualitativa dagli operatori economici raggruppati/raggruppandi ed è, pertanto, consentito nella misura in cui non abbia caratteristiche elusive del processo di verifica svolto.</p>
8.12	DOMANDA



	<p>In merito alla partecipazione come rete d'impresa è obbligatorio che tutte le imprese nel gruppo partecipino al progetto e aderiscano alla domanda o solo alcune?</p> <p>ES. siamo 6 imprese, dobbiamo partecipare tutte o possono partecipare solo 3 su 6 e quindi la domanda sarà presentata solo da queste 3?</p>
8.12	RISPOSTA
	<p>La partecipazione solamente alcune delle imprese aderenti al contratto di rete è sicuramente possibile, ma per poter dare una risposta pertinente al caso concreto ed indicare le modalità a cui attenersi sarebbe necessario conoscere il tipo di strutturazione che la rete si è data. Infatti, come riportato da ANAC, Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 120 del 24/05/2013: “La modalità partecipativa sarà, quindi, necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, avuto riguardo anche all’oggetto della specifica gara.”.</p> <p>Si rimanda, pertanto, a tale Determinazione ed a quanto previsto dal Disciplinare per una valutazione della fattispecie reale.</p>
8.13	DOMANDA
	<p>Con la presente si chiede di chiarire quanto segue: In caso di RTI, fatto salvo il ruolo della Mandataria, si chiede di confermare che sarà possibile modificare la composizione del RTI nelle successive Fasi di Gara con l’ingresso e/o l’eliminazione di una o più parti.</p>
8.13	RISPOSTA
	<p>Come espressamente indicato nel Disciplinare <i>“Ai sensi dell’art. 65 co. 4 del Codice, solo gli operatori invitati potranno presentare offerta; in merito si rammenta che il partenariato per l’innovazione non rientra tra le procedure per le quali trova applicazione l’art. 48 co. 11 del Codice”</i>. In ragione del combinato disposto delle due norme citate solo gli operatori invitati potranno partecipare alla fase di presentazione delle offerte e lo potranno fare mantenendo la forma, singola o raggruppata, con la quale si sono candidati alla selezione qualitativa; rimangono ferme le eccezioni previste dall’art. 48 del Codice attinenti la modifica della composizione dei RTI.</p>
8.14	DOMANDA
	<p>Con la presente si chiede di chiarire quanto segue:</p> <p>Si chiede di confermare che, in forza della pronuncia della Corte di Giustizia della U.E. 28 aprile 2022, causa C-642-20, la mandataria non debba più possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.</p>
8.14	RISPOSTA
	<p>Dalla lettura della sentenza indicata appare chiaro che quanto statuito dalla lex specialis, in particolare quale disciplina della partecipazione dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese alla gara, risulta pienamente coerente con l’interpretazione che del disposto normativo italiano deve essere data alla luce di quello europeo, dal momento che non pregiudica ma fa propria <i>“... Omissis ... la finalità, perseguita dalla normativa dell’Unione in materia, di aprire gli appalti pubblici alla concorrenza più ampia possibile e di facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese. ...Omissis ...”</i>, richiamata dalla sentenza de quo.</p> <p>Rimane, quindi, ferma la statuizione del Disciplinare di selezione qualitativa di cui al para 7.3.4 secondo cui <i>“... Omissis ... I requisiti di cui al punto 7.3.2 devono essere soddisfatti dal</i></p>



	<p><i>raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso; i requisiti relativi al fatturato specifico devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.</i></p> <p><i>Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria ... Omissis ...".</i></p> <p>Si evidenzia come, in tale previsione non sia insito un divieto al ricorso all'istituto dell'avvalimento, di cui all'art. 89 del Codice dei Contratti, ad opera della mandataria e che il concetto di misura maggioritaria sia stato già ampiamente chiarito nelle interpretazioni della giurisprudenza.</p> <p>In relazione all'esecuzione, poi, si riprende quanto già esposto a fronte di un quesito di altro operatore, ricordando che in caso di costituendo RTI orizzontale, fattispecie che presuppone che tutti i raggruppanti siano in possesso, sia pur in misura minima, della capacità da dimostrarsi a mezzo dei requisiti richiesti, nella Domanda di partecipazione dovranno essere indicate le percentuali delle quote di partecipazione al servizio. La perfetta corrispondenza tra percentuale di partecipazione al servizio e requisiti dichiarati non è strettamente dovuta stante, ad esempio, la possibilità che i requisiti posseduti possano essere sovrabbondanti rispetto a quanto richiesto.</p> <p>Si precisa, comunque, che, in fase di offerta, le modifiche interne alle quote di esecuzione/partecipazione trovano il loro limite nel requisito dimostrato in fase di selezione qualitativa dagli operatori economici raggruppati/raggruppanti ed è, pertanto, consentito nella misura in cui non abbia caratteristiche elusive del processo di verifica svolto avendo riguardo la capacità dimostrata attraverso i requisiti nel loro complesso.</p> <p>Infatti, la quantificazione delle percentuali e la loro osservanza può rivelarsi un mero esercizio tuzioristico ed empirico, se non valutato alla luce della necessità di garantire che le parti dell'appalto vengano eseguite da chi dispone di capacità e risorse idonee ed in misura adeguata alla necessità.</p> <p>Pertanto, la mandataria potrà anche non eseguire la maggior parte dei servizi purché le mandanti dimostrino una capacità adeguata.</p>
8.15	DOMANDA
	<p>Alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (e, segnatamente, CGUE, IV Sez., 28 aprile 2022) si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sia possibile modificare le percentuali di partecipazione nelle successive fasi di progettazione, stante il venir meno delle considerazioni di cui alla risposta al quesito 8.5, in quanto i requisiti di capacità economico-finanziaria non devono essere soddisfatti in misura maggioritaria dalla mandataria, ma solamente dall'RTI nel suo complesso.</p>
8.15	RISPOSTA
	<p>Vedasi quanto al precedente quesito.</p>
8.16	DOMANDA
	<p>Ai fini della certificazione dei costi sostenuti per Ricerca e Sviluppo, quali modalità di certificazione sono ammesse? E' sufficiente l'indicazione in Nota Integrativa di Bilancio?</p>



8.16	RISPOSTA
	<p>Come indicato al capoverso 3 del para 7.3.2, ai fini della dimostrazione delle spese in ricerca e sviluppo, rileva l'annotazione nei documenti contabili <i>"come risultanti dall'ultimo bilancio approvato e descritte in nota integrativa"</i>, la quale ha la funzione di esplicitare il contenuto delle voci iscritte nello stato patrimoniale e nel conto economico.</p> <p>In ogni caso, si rammenta che l'analisi puntuale della documentazione avverrà in fase di verifica del possesso dei requisiti, in ragione della quale la Stazione appaltante si riserva di richiedere, in qualsiasi fase di gara, ulteriore documentazione a comprova di quanto dichiarato dall'Operatore economico.</p>
9.	SULL'AVVALIMENTO
9.1	DOMANDA
	Può una azienda esterna fornire uno o più requisiti in avvalimento ad una intera RTI costituenda (non a una singola azienda componente)? Può una azienda componente RTI costituendo fornire un requisito in avvalimento a tutta l'RTI?
9.1	RISPOSTA
	L'art. 89, comma 7, del Codice dei Contratti non consente che della stessa ausiliaria si avvalga più di un "concorrente", ma non impedisce che, nell'ambito del medesimo raggruppamento di imprese, queste ultime si avvalgano della medesima impresa ausiliaria, sempreché non vi siano intenti elusivi. In ogni caso, il raggruppamento, deve soddisfare i requisiti di capacità richiesti in ragione di quanto posseduto dalle singole imprese raggruppate e, quindi, solo queste ultime potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento. Non differisce in tal senso l'avvalimento interno da quello esterno.
9.2	DOMANDA
	All'interno di una RTI costituenda, è possibile che una azienda di tale RTI dia avvalimento come ausiliaria a 1 o più aziende interne alla RTI costituenda, quindi partecipando insieme ad esse alla gara?
9.2	RISPOSTA
	L'art. 89, comma 7, del Codice dei Contratti non consente che della stessa ausiliaria si avvalga più di un "concorrente", ma non impedisce che, nell'ambito del medesimo raggruppamento di imprese, queste ultime si avvalgano della medesima impresa ausiliaria, sempreché non vi siano intenti elusivi.
10.	SULLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
10.1	DOMANDA
	E' richiesta oltre alla firma digitale anche la marcatura temporale dei documenti?
10.1	RISPOSTA
	La marcatura temporale dei documenti non è richiesta; infatti, come indicato al para 10 del Disciplinare: <i>"... Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio della Domanda di partecipazione e contenente il codice identificativo della suddetta domanda e i riferimenti del suo contenuti"</i> .
10.2	DOMANDA
	Il pagamento dell'imposta di bollo sulle istanze telematiche il Modello F23 è sostituito dal Modello F24 ordinario. Possiamo utilizzare l'F24 o in alternativa relativa marca da € 16,00?
10.2	RISPOSTA



	Il pagamento dell'imposta di bollo deve avvenire mediante Modello F23, con specifica indicazione dei dati e dei codici come indicati al para 10 del Disciplinare.
10.3	DOMANDA
	Chiediamo conferma che sul DGUE si debba compilare solo la Parte IV lettera 'A' per dichiarare i requisiti posseduti?
10.3	RISPOSTA
	Come indicato al para 10.1 del Disciplinare di selezione qualitativa: <i>"Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione di cui ai paragrafi 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 del presente Disciplinare compilando la sola sezione A, senza compilare nessun'altra sezione della parte IV"</i> .
10.4	DOMANDA
	<p>-I requisiti di capacità economica finanziaria al punto 7.3.2 ai punti 1), 2) e 3) come devono essere comprovati (quali tipologie di documenti presentare)?</p> <p>Siamo a chiedere conferma che la documentazione giustificativa che comprovi il possesso dei requisiti posseduti debba avvenire in questa fase ed in caso affermativo, come debba essere effettuato (la modalità da adottare per trasmettere di documenti che giustificano il possesso dei requisiti):</p> <p>-Il sistema AVCPass, in questa fase non consente di inserire documenti per la comprova dei requisiti richiesti, ma esclusivamente la possibilità di impostare il PassOE con la forma di partecipazione prevista. Si prevede in una fase successiva la facoltà di utilizzare questo sistema per l'invio dalla predetta documentazione?</p> <p>-La piattaforma Acquisti in rete nel task 'Aggiungi documentazione' prevede un campo 'Altro' si chiede se la documentazione di comprova dei requisiti posseduti possa essere qui allegata?</p>
10.4	RISPOSTA
	<p>In questa fase non deve essere inoltrata alcuna documentazione volta alla comprova dei requisiti.</p> <p>Nel para 10. del Disciplinare di selezione qualitativa è indicata la documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla procedura.</p>
10.5	DOMANDA
	In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo costituendo nel documento 'Domanda di Partecipazione' è richiesto che venga redatto un unico esemplare firmato congiuntamente da tutti i membri del Raggruppamento? In caso affermativo il punto g) richiede di riportare l'elenco dei soggetti di cui all'art.80 comma 3, dobbiamo riportare l'elenco per singola realtà coinvolta? Oppure ciascun membro deve produrre allegato a parte?
10.5	RISPOSTA
	Nel caso di RTI costituendo, la domanda di partecipazione, unitamente alle informazioni ivi richieste, tra le quali figura l'indicazione dell'elenco dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice dei contratti, nonché le dichiarazioni integrative redatte in unico esemplare devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
10.6	DOMANDA
	In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo costituendo nel documento 'Domanda di Partecipazione' è richiesto che venga riportato il conferimento al mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo. Siamo a chiedere conferma che il tal caso non sia necessario redigere una dichiarazione dedicata?
10.6	RISPOSTA



	<p>Come indicato al para 10.3 del Disciplinare: "... <u>dovrà essere allegato</u> a Sistema quanto ivi riportato. ... C. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:</p> <p>1. dichiarazione:</p> <p>a attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;</p> <p>b attestante l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate".</p> <p>Pertanto, è necessario redigere, sottoscrivere ed allegare tutte le dichiarazioni richieste.</p>
10.7	DOMANDA
	<p>Informazioni su come presentare la domanda di partecipazione con la rete d'impresa: La documentazione da compilare e firmare risultano essere gli allegati da 1 a 4 corretto? Sono da compilare per ogni partecipante alla rete o devono essere solamente firmati dal legale rappresentante di ogni azienda?</p>
10.7	RISPOSTA
	<p>La modalità di sottoscrizione della documentazione dipenderà dalla struttura e dalla soggettività giuridica di cui la rete si sarà dotata in ragione del contratto che l'ha costituita. Le indicazioni richieste possono essere rinvenute al para 10.3 del Disciplinare di selezione qualitativa che elenca l'ulteriore documentazione che deve essere prodotta in gara da questa tipologia di operatore economico.</p>
10.8	DOMANDA
	<p>Sarà necessario produrre documenti tecnici in sede di presentazione della domanda o ci saranno solo dei campi da compilare sul portale? (es: dati progetto/importo progetto ecc.)</p>
10.8	RISPOSTA
	<p>Durante la fase di "Selezione qualitativa" il possesso dei requisiti richiesti dal Disciplinare dovrà essere solo autocertificato, fermo restando la possibilità per la Stazione Appaltante di richiedere, in qualsiasi fase di gara, la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese.</p>
10.9	DOMANDA
	<p>L'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo da €16,00. In caso di RTI costituenda, il pagamento deve essere effettuato dalla mandataria dell'RTI oppure da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento?</p>
10.9	RISPOSTA
	<p>In caso di RTI costituendo, la Domanda di partecipazione presentata è unica e sottoscritta da tutti i raggruppandi, a cui corrisponde un unico pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00.</p>
10.10	DOMANDA
	<p>In ragione della strategicità e complessità della procedura, e a seguito della pubblicazione delle richieste di chiarimento che incidono in maniera rilevante sulla forma di partecipazione alla procedura, si chiede cortesemente di voler concedere una proroga di almeno 30 giorni rispetto al termine fissato.</p>
10.10	RISPOSTA
	<p>Attualmente non si rinvengono ragioni tali da consentire una proroga al termine fissato per la presentazione della Domanda di partecipazione</p>
10.11	DOMANDA



	<p>Si chiede di chiarire come debba essere prodotta la domanda di partecipazione in caso di RTI (costituendo).</p> <p>Il disciplinare di gara infatti prevede che "il suddetto documento, sottoscritto digitalmente da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura, dovrà essere prodotto da tutte le imprese componenti il RTI" (pag. 33)</p> <p>La domanda di partecipazione invece cita la nota che segue: "anche nel caso di RTI o consorzio ordinario costituendo deve essere presentato un'unica Domanda di Partecipazione firmata digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti" (pag. 4)</p>
10.11	RISPOSTA
	<p>Con riferimento al chiarimento richiesto, si rappresenta come non vi sia incongruenza tra i due differenti periodi. Ed infatti, la frase "<i>dovrà essere prodotto da tutte le imprese componenti il RTI</i>", per l'appunto, richiede che la Domanda di partecipazione dovrà essere prodotta e, quindi, sottoscritta, congiuntamente da tutti i soggetti che costituiranno il RTI, ossia congiuntamente e non da ciascuno di essi, vale a dire separatamente; quanto detto si evince altresì dalle ulteriori previsioni contenute nel Disciplinare che forniscono indicazioni circa la documentazione e le dichiarazioni per i concorrenti con identità plurisoggettiva.</p> <p>Pertanto, in caso di RTI costituendo, la Domanda di partecipazione presentata è unica e sottoscritta dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento; ad ogni buon conto, stante la difficoltà di lettura rilevata, non costituirà causa escludente la presentazione contestuale e congiunta di più Domande di partecipazione, prodotte e sottoscritte da ciascuno degli operatori raggruppandi, che soddisfino la finalità perseguita in ragione della completezza dei dati e degli elementi richiesti, nonché dell'intelligibilità di essi quale parti di un'unica istanza.</p>
10.12	DOMANDA
	<p>Trattandosi di fase di qualificazione, si chiede di confermare che - in caso di qualificazione sotto forma di RTI costituendo - non sia necessario rappresentare la ripartizione delle attività e quote% di partecipazione, ma attestare esclusivamente il ruolo di mandataria/mandante ed il relativo possesso dei requisiti.</p> <p>Di conseguenza, si chiede autorizzazione a modificare il format di domanda di partecipazione.</p>
10.12	RISPOSTA
	<p>In caso di RTI costituendo orizzontale, nella Domanda di partecipazione dovranno essere indicate le percentuali delle quote di partecipazione; di conseguenza non è consentito modificare il format di domanda in tal senso.</p> <p>Si precisa, comunque, che, in fase di offerta, le modifiche interne alle quote di esecuzione/partecipazione saranno consentite nella misura in cui ciò non abbia caratteristiche elusive del processo di verifica svolto ed, ovviamente, nel rispetto del requisito dimostrato in fase di selezione qualitativa dagli operatori economici raggruppandi.</p>
10.13	DOMANDA
	<p>La presente per chiedere di valutare la possibilità di una proroga di 2 (due) settimane rispetto al termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione prevista per il 30/06 p.v. Nel caso di specie, l'impresa estera, con sede in altro Paese membro, che dovrebbe partecipare in Raggruppamento alla gara, sta riscontrando delle difficoltà per l'attivazione della firma digitale che, a quanto riportato, non rappresenterebbe un obbligo nelle loro procedure amministrative, come invece accade in Italia. Nella speranza che tale richiesta di proroga possa trovare accoglimento, si porgono cordiali saluti.</p>
10.13	RISPOSTA



	<p>Si premette che attualmente non si rinvergono ragioni tali da consentire una proroga al termine fissato per la presentazione della Domanda di partecipazione.</p> <p>Orbene, per quanto concerne le problematiche relative alla attivazione della firma digitale - il cui utilizzo è obbligatorio in Italia - si rappresenta come in ambito europeo sia stato emanato il regolamento eIDAS - Regolamento UE n° 910/2014 sull'identità digitale - il quale fornisce una base normativa comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni e incrementa la sicurezza e l'efficacia dei servizi elettronici e delle transazioni di e-business e commercio elettronico nell'Unione Europea.</p> <p>In particolare si evidenzia che, in tema di interoperabilità delle firme elettroniche e dei sistemi di validazione temporale, particolare rilevanza assume anche la piena interoperabilità a livello comunitario di particolari tipologie di firme elettroniche e dei sistemi di validazione temporale note in Italia rispettivamente come firma digitale e marca temporale.</p> <p>Il Regolamento (articolo 25, comma 3) prescrive che: <i>"Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri."</i></p> <p>I formati che queste firme elettroniche qualificate devono possedere sono definiti nella Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione dell'8 settembre 2015: fra quelli previsti, anche il formato PDF. Per verificare la validità delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source, il Digital Signature Service (DSS).</p> <p>Si faccia riferimento a tale normativa di riferimento per l'acquisizione della firma elettronica qualificata.</p>
10.14	DOMANDA
	<p>A pagina 3 dell'Allegato 1 Domanda di partecipazione è riportato quanto segue: <i>Nota Bene: anche nel caso di RTI o consorzio ordinario costituendo deve essere presentato un'unica Domanda di Partecipazione firmata digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.</i></p> <p>Dal momento che le condizioni di cui all'art. 80 comma 5 e comma 3 del D. Lgs. 50/2016, per la loro natura di condizioni soggettive, possono essere differenziate per i diversi operatori economici che intendano partecipare in costituendo raggruppamento, potrebbe risultare problematico che le relative dichiarazioni vengano rilasciate in maniera univoca da tutti i soggetti interessati.</p> <p>Si chiede pertanto conferma della possibilità che ciascuno degli operatori economici in costituendo RTI produca singolarmente l'Allegato 1 "Domanda di partecipazione" inserendo le informazioni inerenti la propria organizzazione e che quindi vengano caricati a sistema tanti documenti quanti siano gli operatori economici raggruppati.</p>
10.14	RISPOSTA
	<p>Come correttamente evidenziato, in caso di RTI o consorzio costituendo, la Domanda di partecipazione presentata è unica e sottoscritta dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio; ad ogni buon conto, stante le problematiche rappresentate, non costituirà causa escludente la presentazione contestuale e congiunta di più Domande di partecipazione, prodotte e sottoscritte da ciascuno degli operatori raggruppati o consorziati, che soddisfino la finalità perseguita in ragione della completezza dei dati e degli elementi richiesti, nonché dell'intelligibilità di essi quale parti di un'unica istanza.</p>
10.15	DOMANDA
	<p>Con riferimento al paragrafo 10.3, lettera C, pag. 40, del disciplinare di selezione qualitativa, si chiede di confermare che la dichiarazione ivi richiesta per i raggruppamenti temporanei non</p>



	ancora costituiti è soddisfatta con la predisposizione, sottoscrizione e produzione in sede di "selezione qualitativa", da parte dei componenti del costituendo raggruppamento temporaneo, dell'Allegato 1 – domanda di partecipazione, che, alla lettera a), pag. 3, prevede l'impegno "a conferire, in caso di affidamento di incarico, mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore designato come mandatario/capogruppo il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, e ad uniformarsi alla disciplina disposta dal Codice con riguardo alle associazioni temporanee (art. 48 del Codice)".
10.15	RISPOSTA
	Al para 10.3 il Disciplinare di selezione qualitativa prevede: " <i>... Omissis ... Inoltre, per i differenti casi di seguito specificati, dovrà essere allegato a Sistema quanto ivi riportato. ... Omissis ... C. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:</i> <i>1. dichiarazione:</i> <i>a attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;</i> <i>b attestante l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate."</i> Tale previsione della lex specialis, pur in presenza di analogo contenuto espresso in forma sintetica nella Domanda di partecipazione, ha lo scopo di conseguire che le parti raggruppande palesino e rafforzino la propria volontà con specifico atto in ragione delle responsabilità che con la stessa assumono. Ad ogni buon conto, state la criticità interpretativa rilevata, si riterrà valida e sufficiente anche la sola dichiarazione presente nella Domanda di partecipazione.
10.16	DOMANDA
	Con riferimento al Patto di integrità allegato agli atti di gara, si chiede di chiarire se lo stesso debba essere completato, sottoscritto e prodotto in sede di "selezione qualitativa" dall'operatore economico, ovvero da tutti gli operatori economici facenti parte del costituendo raggruppamento temporaneo, oppure se sia sufficiente dichiararne l'accettazione nell'Allegato 1 – domanda di partecipazione.
10.16	RISPOSTA
	In risposta al quesito formulato si riporta quanto disposto al para 10 del Disciplinare di selezione qualitativa " <i>... Omissis ... La Domanda di partecipazione contiene attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i dati del concorrente e la forma di partecipazione, l'accettazione delle modalità della procedura, nonché le ulteriori informazioni ivi indicate, tra le quali in particolare quelle relative a:</i> <i>- l'accettazione del Patto di integrità allegato al presente Disciplinare e l'impegno a sottoscriverlo in sede di stipula;</i> <i>... Omissis ..."</i> .
10.17	DOMANDA
	Si chiede di confermare che, sia consentito l'assolvimento dell'imposta di bollo con apposizione di una marca appositamente annullata e firmata digitalmente.
10.17	RISPOSTA
	Il pagamento dell'imposta di bollo deve avvenire mediante Modello F23, con specifica indicazione dei dati e dei codici come indicati al para 10 del Disciplinare.
10.18	DOMANDA
	Con la presente si richiede una proroga sui termini di presentazione delle candidature di almeno 30 giorni.



	<p>La richiesta di proroga è motivata dalla scarsità di precedenti rispetto a procedure di gara pubbliche conformi al codice degli appalti per attività di Ricerca e Sviluppo finalizzate alla costituzione di un partenariato per l'innovazione.</p> <p>Risulta in particolare che la procedura in questione comporta la comprova di specifiche tipologie di fatturato (quello per attività di ricerca e sviluppo) non normalmente previste nelle procedure di gara e non immediatamente individuabili nei documenti contabili aziendali con il dettaglio richiesto dalla lex specialis.</p> <p>Vengono altresì richieste valutazioni e approfondimenti sul bilancio aziendale che impattano in maniera rilevante sui tempi necessari a verificare il rispetto dei requisiti, si fa specifico riferimento al punto 3 del requisito indicato al paragrafo 7.3.2.</p> <p>Si fa inoltre rilevare che la procedura incentiva il raggruppamento con enti di ricerca (in quanto sicuramente titolari di significative referenze in ambito) che non sono abituati a partecipare a procedure sottoposte al codice degli appalti che comportano vincoli e verifiche stringenti sul fatturato prodotto per attività di ricerca e sviluppo.</p> <p>Le circostanze sopra illustrate risultano del tutto evidenti anche dalla quantità e tipologia di quesiti posti in merito alle predette tematiche, le cui risposte incidono in maniera rilevante sulle valutazioni degli operatori economici.</p>
10.18	RISPOSTA
	<p>Pur nella consapevolezza che il ricorso alle procedure di partenariato per l'innovazione non sia frequente, non può tacersi come la presente procedura sia stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 13 maggio u.s. e come il termine fissato per la presentazione della Domanda di partecipazione sia il 30 giugno p.v.; pertanto, ben oltre il termine minimo di trenta giorni, imposto dal Legislatore, per la ricezione delle domande di partecipazione.</p> <p>Ed ancora, proprio per la peculiarità che contraddistingue la presente procedura, si rammenta che la stessa è stata oggetto di oggetto di Avviso di preinformazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2020/S 087-208397, a seguito del quale è stata condotta una Consultazione preliminare di mercato, alla quale hanno preso parte imprese, start-up, università, centri di ricerca pubblici e privati, etc., al fine di favorire il networking e creare il team giusto per comporre la soluzione ideale.</p> <p>Infine, è opportuno evidenziare come durante la fase di "Selezione qualitativa" il possesso dei requisiti richiesti dal Disciplinare dovrà essere solo autocertificato, fermo restando la possibilità per la Stazione Appaltante di richiedere, in qualsiasi fase di gara, la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese.</p> <p>Per tali ragioni, attualmente non si rinvergono ragioni tali da consentire una proroga al termine fissato per la presentazione della Domanda di partecipazione.</p>
10.19	DOMANDA
	E' necessario caricare fin da ora (entro la scadenza del 30/06/2022) sulla piattaforma AVC-PASS o su MEPA la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati?
10.19	RISPOSTA
	<p>Con la Domanda di partecipazione non dovranno essere forniti documenti a comprova dei requisiti che dovranno essere unicamente autocertificati.</p> <p>In ogni caso, resta salva la possibilità per la Stazione appaltante di richiedere, in qualsiasi fase di gara, documentazione a comprova delle dichiarazioni rese dall'Operatore economico.</p>
10.20	DOMANDA
	Con la presente si chiede di chiarire quanto segue:



	In caso di presentazione della Domanda di partecipazione alla procedura di appalto, ove il concorrente venga selezionato ed invitato a presentare la propria offerta iniziale, tecnica ed economica, si chiede di confermare che il concorrente possa decidere di non presentare offerta e, quindi, di non proseguire con la partecipazione alla procedura.
10.20	RISPOSTA
	La partecipazione con esito positivo alla fase di selezione qualitativa non crea alcun obbligo a carico dell'operatore in relazione alla successiva presentazione delle offerte.
10.21	DOMANDA
	Con riferimento alla Gara in oggetto, con la presente, a causa dei molteplici problemi riscontrati in fase di caricamento/scaricamento della documentazione dal/sul portale ed in considerazione della strategicità ed al carattere innovativo della procedura di gara, al fine di consentire il completamento della pratica ed in particolare l'emissione di diverse richieste di chiarimento, nonché per poter consentire una partecipazione quanto più ampia alla Gara e soddisfacente per codesta stazione appaltante, al fine di non contrastare con i principi di par condicio e libera concorrenza tutelati dalla normativa Nazionale vigente e dalla normativa comunitaria, SI CHIEDE di concedere una proroga dei termini di scadenza della Gara di almeno 20 giorni solari rispetto all'attuale scadenza, stabilita, al momento, in data 30/06/2022. Contestualmente si chiede un posticipo anche per la richiesta di ulteriori chiarimenti-
10.21	RISPOSTA
	Attualmente non si rinvergono ragioni tali da consentire una proroga al termine fissato per la presentazione della Domanda di partecipazione.
10.22	DOMANDA
	Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTI costituendo, ogni componente dell'RTI debba presentare un DGUE distinto, come peraltro riportato nel template di DGUE messo a disposizione dalla stazione appaltante (pag. 3, ultima riga).
10.22	RISPOSTA
	Si conferma che in caso di partecipazione in RTI ogni componente dovrà redigere un distinto DGUE.
10.23	DOMANDA
	Nella documentazione di gara si indica di compilare la sola sezione alfa della Parte IV-Criteri di Selezione del DGUE al fine di dichiarare il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal bando. Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTI costituendo, la sezione alfa compilata con risposta affermativa dal singolo membro dell'RTI, sia da intendersi come possesso non di tutti i requisiti richiesti dal bando, ma solo da quelli previsti per il ruolo ricoperto dall'impresa che compila il DGUE all'interno dell'RTI. A tal fine si propone di integrare la dichiarazione affermativa con il testo: "L'RTI nel suo complesso soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti".
10.23	RISPOSTA
	La dichiarazione resa dalla singola raggruppanda con la compilazione della sezione alfa del DGUE è da intendersi relativa al possesso della quota parte dei requisiti posseduti nella sua totalità dal costituendo RTI. Non è ammessa la richiesta integrazione al DGUE.
10.24	DOMANDA
	Si chiede a Codesta S.A. di confermare che in caso di RTI costituendo, l'assolvimento dell'imposta di bollo relativo sia unico e a carico della mandataria capogruppo o da una mandante.
10.24	RISPOSTA



	Si conferma che il pagamento dell'imposta di bollo è unico e a carico dell'Operatore economico che presenta la Domanda di partecipazione, pertanto nel caso di RTI costituendo sarà a carico della mandataria.
10.25	DOMANDA
	Si richiede la possibilità di ottenere una bozza dello schema contrattuale da applicarsi durante le fasi del Partenariato.
10.25	RISPOSTA
	La bozza di contratto, come l'ulteriore documentazione non pubblicata in fase di selezione qualitativa, verrà fornita agli operatori invitati a presentare offerta.
10.26	DOMANDA
	Alla procedura possono partecipare anche Università, imprese ed enti di ricerca che non hanno partecipato alla precedente consultazione di mercato?
10.26	RISPOSTA
	Si, come indicato al para 3. del Disciplinare <i>"ai sensi dell'art. 65 co. 3 del Codice qualsiasi operatore economico, in possesso dei requisiti richiesti da questo Disciplinare, può presentare Domanda di partecipazione alla presente procedura di appalto."</i>
10.27	DOMANDA
	E' richiesta una particolare abilitazione sul sito di acquisti in rete PA ai fini della partecipazione o è sufficiente cliccare sul tasto partecipa e caricare la relativa documentazione?
10.27	RISPOSTA
	Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile la previa registrazione al <i>Sistema</i> .
10.28	DOMANDA
	In seguito alla procedura di prequalifica è possibile, ove risultasse necessario, modificare la RTI per eliminazione o sostituzione senza incrementare il numero dei partecipanti?
10.28	RISPOSTA
	Come espressamente indicato nel Disciplinare <i>"Ai sensi dell'art. 65 co. 4 del Codice, solo gli operatori invitati potranno presentare offerta; in merito si rammenta che il partenariato per l'innovazione non rientra tra le procedure per le quali trova applicazione l'art. 48 co. 11 del Codice"</i> . In ragione del combinato disposto delle due norme citate solo gli operatori invitati potranno partecipare alla fase di presentazione delle offerte e lo potranno fare mantenendo la forma, singola o raggruppata, con la quale si sono candidati alla selezione qualitativa; rimangono ferme le eccezioni previste dall'art. 48 del Codice attinenti la modifica della composizione dei RTI.
10.29	DOMANDA
	In seguito alla procedura di prequalifica, è possibile rettificare le percentuali di partecipazione dei partner, rimodulandole?
10.29	RISPOSTA
	Le modifiche interne alle quote di esecuzione/partecipazione trovano il loro limite nel requisito dimostrato in fase di selezione qualitativa dagli operatori economici raggruppati/raggruppandi ed è, pertanto, consentito nella misura in cui non abbia caratteristiche elusive del processo di verifica svolto.
10.30	DOMANDA
	In considerazione della strategicità e della rilevanza della procedura competitiva in esame e al contempo delle molteplici problematiche riscontrate da alcune componenti dell'RTI in fase di registrazione / abilitazione sul portale <i>acquistinretepa</i> , siamo con il presente messaggio a



	chiedere cortesemente la concessione di una proroga di 10 giorni lavorativi sul termine ultimo per la sottomissione delle domande di partecipazione, così da garantire agli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare i tempi necessari (i) alla risoluzione delle problematiche riscontrate durante la registrazione / abilitazione al portale telematico di gara (ii) alla definizione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese rispondente, per competenze, alle aspettative della Stazione Appaltante.
10.30	RISPOSTA
	Attualmente non si rinvergono ragioni tali da consentire una proroga al termine fissato per la presentazione della Domanda di partecipazione.
11.	SUL SUBAPPALTO
11.1	DOMANDA
	Si chiede di confermare che un Operatore Economico possa utilizzare, per la esecuzione di tutte o parte delle prestazioni contrattuali, una società dalla stessa controllata, soggetta all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte del predetto Operatore Economico (attività che si estrinseca nell'impartire direttive e nell'applicare apposite procedure di Gruppo dirette a indirizzarne la gestione e a garantirne il controllo), fermi restando il possesso in capo alla suddetta società dei requisiti di ordine generale e la permanenza in capo al predetto Operatore Economico della titolarità del rapporto contrattuale nonché della integrale responsabilità per la regolare esecuzione delle prestazioni subaffidate. Si chiede, quindi, di confermare che, al ricorrere delle anzidette condizioni, non essendo configurabile nessuna alterità sostanziale tra il predetto Operatore Economico e la società controllata, l'affidamento a quest'ultima delle prestazioni non è configurabile come subappalto e non soggiace quindi alle limitazioni previste dall'art. 105 del d.lvo n. 50/2016, ivi comprese quelle relative al valore massimo subaffidabile.
11.1	RISPOSTA
	Non si conferma quanto richiesto. L'affidamento ad una impresa in situazione di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. configura una ipotesi di subappalto e, pertanto, soggiace alla disciplina di cui all'art. 105 del Codice dei Contratti.
11.2	DOMANDA
	Si chiede di confermare che non integra subappalto l'eventuale subcontratto affidato dall'aggiudicatario a soggetti terzi nel quale non sia presente anche solo una delle due condizioni di valore e di incidenza della manodopera che invece devono sussistere congiuntamente affinché si configuri il subappalto (art. 105 comma 2, secondo capoverso, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), come affermato peraltro dalla Giurisprudenza, secondo cui le due condizioni di cui alla predetta disposizione debbono sussistere non alternativamente, ma cumulativamente per aversi subappalto (Recentemente: T.A.R. Liguria, Sez. II, 13 agosto 2019, n. 702 – T.A.R. Venezia, 13.02.2020 n. 153 e, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V, 03.02.2021 n. 1001).
11.2	RISPOSTA
	Si conferma che, stante il chiaro tenore letterale della norma, per configurare l'ipotesi di subappalto le due condizioni devono sussistere cumulativamente.
11.3	DOMANDA
	Visto il disposto dell'art. 105 comma 3 lettera c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si chiede di confermare che non integra subappalto l'affidamento di attività/prestazioni, anche non aventi natura accessoria e non rese nei confronti dei soggetti affidatari, da parte di un Operatore Economico concorrente ad una società terza con la quale è in essere un contratto continuativo di cooperazione, sottoscritto in data antecedente alla indizione della presente procedura selettiva.



11.3	RISPOSTA
	<p>Si premette che il quesito risulta poco chiaro nella sua formulazione in ragione del nesso esistente tra le parti in cui fa riferimento a <i>"attività/prestazioni ... non rese nei confronti dei soggetti affidatari, "</i>;</p> <p>qualora con tale inciso si presupponesse un rapporto trilaterale tra affidatario, altro operatore economico concorrente ed una società terza, in base al quale la prestazione venisse resa a favore di quest'ultimo la fattispecie concreta non corrisponderebbe a quella prevista dall'art. 105 comma 3 lett. c-bis) del Codice dei Contratti quale eccezione all'istituto del subappalto. Infatti, il disposto della citata norma si riferisce esclusivamente a: <i>"le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto."</i></p>
11.4	DOMANDA
	<p>Con riferimento ai paragrafi 7, pag. 28, e 9, pag. 29, del disciplinare di selezione qualitativa, si chiede di confermare che, in considerazione della normativa vigente in tema di subappalto, ove l'operatore economico intendesse riservarsi di subappaltare determinate attività, non debba essere prodotto in sede di "selezione qualitativa" il PassOE del/degli eventuale/i subappaltatore/i.</p>
11.4	RISPOSTA
	<p>In sede di partecipazione alla "Selezione qualitativa", il PASSOE del/degli eventuale/i subappaltatore/i dovrà essere allegato solo qualora l'Operatore economico dovesse indicare, già in questa fase, il nominativo dell'impresa subappaltatrice.</p>
11.5	DOMANDA
	<p>Con riferimento al paragrafo 9, pag. 29, del disciplinare di selezione qualitativa, si chiede di chiarire se l'indicazione delle parti del servizio/fornitura che l'operatore economico intende subappaltare debba essere fornita in sede di "selezione qualitativa" nel DGUE oppure nella successiva sede di "presentazione delle offerte".</p>
11.5	RISPOSTA
	<p>Come previsto al para 9. del Disciplinare di selezione qualitativa: <i>"Il concorrente indicherà all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo."</i>, ne consegue che nella fase di "Selezione qualitativa" non è prevista l'indicazione puntuale delle parti del servizio/fornitura che l'Operatore economico intende subappaltare.</p>
11.6	DOMANDA
	<p>Vista la difficoltà di individuare puntualmente le attività di gara dovuta all'assenza del Capitolato Tecnico, si chiede di confermare che possa essere indicata all'interno del DGUE, la dicitura generica <i>"In conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice si intendono subappaltare quota parte di tutte le attività oggetto dell'affidamento"</i>.</p>
11.6	RISPOSTA
	<p>Come previsto al para 9. del Disciplinare di selezione qualitativa: <i>"Il concorrente indicherà all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo."</i>, ne consegue che nella fase di "Selezione qualitativa" non è prevista l'indicazione puntuale delle parti del servizio/fornitura che l'Operatore economico intende subappaltare.</p>
11.7	DOMANDA
	<p>Con la presente si chiede di chiarire quanto segue: Si chiede di confermare che nella Domanda di partecipazione alla procedura di appalto non sia necessario indicare riferimenti relativi all'eventuale Subappalto e che tale dettaglio debba essere fornito in una fase successiva.</p>



	In caso contrario si chiede di dare indicazioni in merito.
11.7	RISPOSTA
	<p>Come disposto dall'art. 105 comma 4 del Codice dei Contratti "<i>I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:</i></p> <p>... <i>Omissis</i> ...</p> <p>c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;</p> <p>... <i>Omissis</i> ...".</p> <p>Si conferma, quindi, quanto ipotizzato.</p>
12	SULLA PARTECIPAZIONE DI UNA IMPRESA ESTERA
12.1	DOMANDA
	<p>Si chiede di fornire un cortese chiarimento in merito a quanto di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Un'impresa estera con sede nel Regno Unito può partecipare validamente alla gara in oggetto? A tale proposito, si richiama la sentenza n. 1110 del 3 dicembre 2021, con cui il TAR Piemonte, Torino, Sez. II, ha fornito importanti precisazioni in ordine alla partecipazione, da parte degli operatori economici con sede nel Regno Unito, alle procedure di gara bandite in Italia. Sebbene il Regno Unito non sia più membro dell'Unione europea, bensì un c.d. Paese terzo, la partecipazione delle imprese inglesi deve essere garantita in applicazione di due accordi internazionali cui è vincolata l'Italia, ovvero l'Accordo multilaterale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio sugli appalti pubblici (APP oppure Agreement on Government Procurement o GPA) e l'Accordo di cooperazione in materia di appalti pubblici tra Unione Europea e Regno Unito. · Ai fini della dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale (par. 7.3.1), l'impresa estera con sede nel Regno Unito, così come specificato dall'art. 83, co 3 del Codice, "presenta, a prova dell'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, una dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente". In particolare, si chiede conferma che, come specificato nell'Allegato 16 art 83 del Codice, l'operatore economico con sede nel Regno Unito, produce, al fine di soddisfare il requisito di idoneità professionale, un certificato del «Registrar of Companies» attestante che ha costituito una società o è iscritto in un registro commerciale o, in mancanza, un certificato attestante che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata. · Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria (par. 7.3.2) si chiede di chiarire, per l'impresa estera priva di nota integrativa allegata all'ultimo bilancio approvato, quale sia la documentazione idonea da produrre per attestare le spese di ricerca e sviluppo. È sufficiente una mera dichiarazione attestante il possesso dei requisiti oppure esiste documentazione specifica da produrre? Nel caso, potrebbe cortesemente indicarla? Tale documentazione andrà poi allegata ai documenti da presentare per l'ottenimento del PASSOE?
12.1	RISPOSTA
	Non si conferma quanto richiesto. L'affidamento ad una impresa in situazione di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. configura una ipotesi di subappalto e, pertanto, soggiace alla disciplina di cui all'art. 105 del Codice dei Contratti.